



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

23 aprile 2018

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2018/C 142/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2018/C 142/02	Causa C-64/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Associação Sindical dos Juizes Portugueses / Tribunal de Contas (Rinvio pregiudiziale — Articolo 19, paragrafo 1, TUE — Mezzi di ricorso — Tutela giurisdizionale effettiva — Indipendenza dei giudici — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 47 — Riduzione delle retribuzioni nel pubblico impiego nazionale — Misure di austerità di bilancio)	2
2018/C 142/03	Causa C-266/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 febbraio 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — The Queen, su istanza di: Western Sahara Campaign UK / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Rinvio pregiudiziale — Accordo di partenariato tra la Comunità europea e il Regno del Marocco nel settore della pesca — Protocollo che fissa le possibilità di pesca previste da tale accordo — Atti di conclusione dell'accordo e del protocollo — Regolamenti che ripartiscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo tra gli Stati membri — Competenza giurisdizionale — Interpretazione — Validità alla luce dell'articolo 3, paragrafo 5, TUE e del diritto internazionale — Applicabilità di detto accordo e di detto protocollo al territorio del Sahara occidentale e alle acque adiacenti)	3

2018/C 142/04	Causa C-297/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București — Romania) — Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO) / Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/123/CE — Servizi nel mercato interno — Normativa nazionale che riserva ai soli veterinari il diritto di vendere al dettaglio e utilizzare i prodotti biologici, gli antiparassitari nonché i medicinali veterinari — Libertà di stabilimento — Requisito secondo il quale il capitale degli stabilimenti di distribuzione al dettaglio di medicinali veterinari deve essere detenuto esclusivamente da veterinari — Tutela della sanità pubblica — Proporzionalità)	4
2018/C 142/05	Causa C-301/16 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2018 — Commissione europea / Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd [Impugnazione — Politica commerciale — Dumping — Importazioni di vetro solare originario della Cina — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) — Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato — Nozione di «distorsione di rilievo derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino — Vantaggi fiscali]	4
2018/C 142/06	Causa C-307/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Stanisław Pieńkowski / Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie [Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Articolo 131 — Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) — Articolo 147 — Esenzioni all'esportazione — Articolo 273 — Normativa di uno Stato membro che subordina il beneficio dell'esenzione al raggiungimento di un determinato volume d'affari o alla conclusione di un accordo con un operatore autorizzato al rimborso dell'IVA ai viaggiatori]	5
2018/C 142/07	Causa C-387/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiosios administracinės teisės — Lituania) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / Nidera BV [Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Articolo 183 — Rimborso dell'eccedenza di IVA — Rimborso tardivo — Ammontare degli interessi di mora dovuti in applicazione del diritto nazionale — Riduzione di tale ammontare per ragioni non imputabili al soggetto passivo — Ammissibilità — Neutralità dell'imposta — Certezza del diritto]	6
2018/C 142/08	Cause riunite C-412/16 P e C-413/16 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 1° marzo 2018 — Ice Mountain Ibiza, SL / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) [Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Domanda di registrazione dei marchi figurativi ocean beach club ibiza e ocean ibiza — Marchi nazionali figurativi anteriori OC ocean club e OC ocean club Ibiza — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione]	6
2018/C 142/09	Causa C-418/16 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2018 — mobile.de GmbH, già mobile.international GmbH / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Rezon OOD [Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 15, paragrafo 1 — Articolo 57, paragrafi 2 e 3 — Articolo 64 — Articolo 76, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 22, paragrafo 2 — Regola 40, paragrafo 6 — Procedimento di dichiarazione di nullità — Domande di dichiarazione di nullità basate su un marchio nazionale anteriore — Uso effettivo del marchio anteriore — Prova — Rigetto delle domande — Presa in considerazione da parte della commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di prove nuove — Annullamento delle decisioni della divisione di annullamento dell'EUIPO — Rinvio — Conseguenze]	7
2018/C 142/10	Causa C-518/16: Sentenza della Corte (Primo Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — «ZPT» AD / Narodno sabranie na Republika Bulgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite (Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Regolamento (CE) n. 1998/2006 — Articolo 35 TFUE — Aiuto «de minimis» sotto forma di agevolazione fiscale — Normativa nazionale che esclude dal beneficio di tale agevolazione fiscale gli investimenti nella fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione) . .	7

2018/C 142/11	Cause riunite C-523/16 e C-536/16: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — MA.T.I. SUD SpA / Centostazioni SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA / Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16) (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 51 — Regularizzazione delle offerte — Direttiva 2004/17/CE — Chiarimento delle offerte — Normativa nazionale che subordina al pagamento di una sanzione pecuniaria la regolarizzazione, da parte degli offerenti, della documentazione da presentare — Principi relativi all'aggiudicazione degli appalti pubblici — Principio della parità di trattamento — Principio di proporzionalità)	8
2018/C 142/12	Causa C-558/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1° marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — Procedimento instaurato da Doris Margret Lisette Mahnkopf (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (UE) n. 650/2012 — Successioni e certificato successorio europeo — Ambito di applicazione — Possibilità di far figurare nel certificato successorio europeo la quota del coniuge superstite)	9
2018/C 142/13	Causa C-577/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nell'Unione europea — Direttiva 2003/87/CE — Sfera di applicazione — Articolo 2, paragrafo 1 — Allegato I — Attività soggette al sistema di scambio — Produzione di polimeri — Utilizzazione di calore fornito da un impianto terzo — Domanda di assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito — Periodo 2013-2020)	9
2018/C 142/14	Causa C-672/16: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — Imofloresmira — Investimentos Imobiliários SA / Autoridade Tributária e Aduaneira (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva IVA — Esenzione delle operazioni di affitto e locazione di beni immobili — Diritto di opzione a favore dei soggetti passivi — Attuazione da parte degli Stati membri — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Utilizzo ai fini delle operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Inammissibilità)	10
2018/C 142/15	Causa C-3/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Sporting Odds Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása (Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Articolo 56 TFUE — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Restrizioni — Giochi d'azzardo — Normativa nazionale — Esercizio di alcune forme di giochi d'azzardo da parte dello Stato — Esclusiva — Sistema di concessioni per altre forme di giochi — Necessità di un'autorizzazione — Sanzione amministrativa)	11
2018/C 142/16	Causa C-9/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento promosso da Maria Tirkkonen (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi di consulenza alle aziende agricole — Sussistenza o meno di un appalto pubblico — Sistema di acquisizione di servizi consistente nell'ammettere come prestatori tutti gli operatori economici che soddisfano condizioni prestabilite — Sistema non aperto al successivo accesso di altri operatori economici)	12
2018/C 142/17	Causa C-46/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Bremen — Germania) — Hubertus John / Freie Hansestadt Bremen (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Clausola 5, punto 1 — Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 6, paragrafo 1 — Divieto di discriminazioni fondate sull'età — Normativa nazionale che consente il differimento della cessazione del contratto di lavoro stabilita all'età normale di pensionamento per il solo motivo della maturazione, da parte del lavoratore, del diritto alla pensione di vecchiaia)	13

2018/C 142/18	Causa C-76/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1° marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu / Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice (Rinvio pregiudiziale — Tassa di effetto equivalente a dazi doganali — Articolo 30 TFUE — Tributo interno — Articolo 110 TFUE — Tassa applicata ai prodotti petroliferi esportati — Non-ripercussione della tassa sul consumatore — Onere della tassa sostenuto dal contribuente — Rimborso delle somme versate dal contribuente)	13
2018/C 142/19	Causa C-117/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Comune di Castellsbellino / Regione Marche e a. (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2011/92/UE — Articolo 4, paragrafi 2 e 3, e allegati da I a III — Valutazione di impatto ambientale — Autorizzazione a effettuare lavori in un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse senza previa verifica dell'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale — Annullamento — Regolarizzazione a posteriori dell'autorizzazione in base a nuove disposizioni di diritto nazionale senza previa verifica dell'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale)	14
2018/C 142/20	Causa C-289/17: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Maakohus — Estonia) — Collect Inkasso OÜ e a. / Rain Aint e a. (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 805/2004 — Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Requisiti per la certificazione — Norme minime applicabili alle procedure relative ai crediti non contestati — Diritti del debitore — Mancata indicazione dell'indirizzo dell'istituzione cui può essere rivolta una contestazione del credito o presso la quale può essere intentato un ricorso avverso la decisione)	15
2018/C 142/21	Causa C-119/17: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu — Romania) — Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean / SC OTP BAAK Nyrt., tramite OTP BANK SA, tramite la Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., tramite OTP BANK SA (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafi 1 e 2, e articolo 5 — Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali — Contratto di credito concluso in una valuta estera — Rischio di cambio interamente a carico del consumatore — Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto — Oggetto principale del contratto di mutuo)	16
2018/C 142/22	Causa C-126/17: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — ERSTE Bank Hungary Zrt / Orsolya Czákó (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori — Articolo 4, paragrafo 2, articolo 5 e articolo 6, paragrafo 1 — Clausole che definiscono l'oggetto principale del contratto — Contratto di mutuo espresso in valuta estera — Portata della nozione di «formulate in modo chiaro e comprensibile» — Invalidità parziale o integrale del contratto)	17
2018/C 142/23	Cause riunite C-142/17 e C-143/17: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 7 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Manuela Maturi e a. / Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro dell'Opera di Roma / Manuela Maturi e a. (C-142/17), Catia Passeri / Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (C-143/17) (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Politica sociale — Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego — Direttiva 2006/54/CE — Normativa nazionale che prevede la possibilità temporanea per i lavoratori dello spettacolo che hanno raggiunto l'età pensionabile di continuare a esercitare fino all'età precedentemente prevista per il diritto alla pensione, fissata a 47 anni per le donne e a 52 per gli uomini)	18
2018/C 142/24	Causa C-233/17 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2018 — GX / Commissione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura — Funzione pubblica — Concorso generale EPSO/AD/248/13 — Decisione di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva)	18

2018/C 142/25	Causa C-336/17 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell'8 febbraio 2018 — HB e a. / Commissione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Diritto delle istituzioni — Iniziativa dei cittadini europei «Ethics for Animals and Kids» — Protezione degli animali randagi — Effetti psicologici sugli adulti e i bambini — Diniego di registrazione dell'iniziativa per assenza manifesta di competenza della Commissione europea in materia — Regolamento (UE) n. 211/2011 — Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) — Articolo 4, paragrafo 3) . . .	19
2018/C 142/26	Causa C-529/17 P: Impugnazione proposta il 5 settembre 2017 da Isabel Martín Osete avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 giugno 2017, causa T-427/16, Martín Osete / EUIPO .	19
2018/C 142/27	Causa C-693/17 P: Impugnazione proposta il 10 dicembre 2017 dalla BMB sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 ottobre 2017, causa T-695/15, BMB sp. z o.o. / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale	20
2018/C 142/28	Causa C-701/17 P: Impugnazione proposta il 24 ottobre 2017 da Vassil Monev Valkov avverso l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 settembre 2017, causa T-558/17, Valkov / Corte europea dei diritti dell'uomo e Corte suprema della Repubblica di Bulgaria.	21
2018/C 142/29	Causa C-7/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 3 gennaio 2018 — Modesto Jardón Lama / Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social	21
2018/C 142/30	Causa C-10/18 P: Impugnazione proposta il 5 gennaio 2018 dalla Marine Harvest ASA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2017, causa T-704/14 Marine Harvest ASA / Commissione europea	22
2018/C 142/31	Causa C-13/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) l'8 gennaio 2018 — Sole-Mizo Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága	23
2018/C 142/32	Causa C-29/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 17 gennaio 2018 — Cobra Servicios Auxiliares, S.A. / FOGASA, José David Sánchez Iglesias e Incatema, S.L.	24
2018/C 142/33	Causa C-30/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 17 gennaio 2018 — Cobra Servicios Auxiliares, S.A. / José Ramón Fiuza Asorey e Incatema, S.L.	25
2018/C 142/34	Causa C-38/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari (Italia) il 19 gennaio 2018 — procedimento penale a carico di Massimo Gambino e Shpetim Hyka	25
2018/C 142/35	Causa C-39/18 P: Impugnazione proposta il 22 gennaio 2018 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata), del 10 novembre 2017, causa T-180/15, Icap plc e a. / Commissione europea	26
2018/C 142/36	Causa C-41/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italia) il 22 gennaio 2018 — Meca Srl / Comune di Napoli	27
2018/C 142/37	Causa C-44/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 24 gennaio 2018 — Cobra Servicios Auxiliares S.A. / FOGASA, Jesús Valiño López e Incatema, S.L.	27
2018/C 142/38	Causa C-46/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 25 gennaio 2018 — Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto	28

2018/C 142/39	Causa C-47/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien (Austria) il 26 gennaio 2018 — Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad / Stephan Riel, in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della Alpine Bau GmbH	29
2018/C 142/40	Causa C-53/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 29 gennaio 2018 — Antonio Pasquale Mastromartino / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)	30
2018/C 142/41	Causa C-54/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 29 gennaio 2018 — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus / Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo	31
2018/C 142/42	Causa C-60/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 31 gennaio 2018 — AS Tallinna Vesi / Keskkonnaamet	32
2018/C 142/43	Causa C-74/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) il 5 febbraio 2018 — A Ltd	32
2018/C 142/44	Causa C-89/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) l'8 febbraio 2018 — A / Udlændinge- og Integrationsministeriet	33
2018/C 142/45	Causa C-91/18: Ricorso proposto l'8 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica ellenica .	34
2018/C 142/46	Causa C-102/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Köln (Germania) il 13 febbraio 2018 — Klaus Manuel Maria Brisch	35
2018/C 142/47	Causa C-116/18: Ricorso proposto il 14 febbraio 2018 — Commissione europea / Romania	36
2018/C 142/48	Causa C-131/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 19 febbraio 2018 — Vanessa Gambietz / Erika Ziegler	36
2018/C 142/49	Causa C-144/18 P: Impugnazione proposta il 23 febbraio 2018 da River Kwai International Food Industry Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 dicembre 2017, causa T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Consiglio dell'Unione europea	37

Tribunale

2018/C 142/50	Cause T-45/13 RENV e T-587/15: Sentenza del Tribunale dell'8 marzo 2018 — Rose Vision / Commissione [«Clausola compromissoria — Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Convenzioni di sovvenzione relative ai progetti FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM e SFERA — Termine per la comunicazione della relazione finale di audit finanziario — Audit finanziari che constatano irregolarità nell'attuazione dei progetti — Sospensione dei pagamenti — Riservatezza degli audit finanziari — Ammissibilità delle spese dichiarate — Responsabilità extracontrattuale — Rimborso delle somme versate — Danno causato dall'inserimento nel sistema di allerta precoce»]	39
2018/C 142/51	Causa T-292/15: Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2018 — Vakakis kai Synergates / Commissione («Responsabilità extracontrattuale — Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Ricevibilità — Sviamento di procedura — Conflitto di interessi — Obbligo di diligenza — Perdita di un'opportunità»)	40
2018/C 142/52	Causa T-316/15: Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2018 — Polonia/Commissione [«FESR — Rifiuto di confermare un contributo finanziario a un grande progetto — Articolo 40, primo comma, lettera g), del regolamento (CE) n. 1083/2006 — Giustificazione del contributo pubblico — Articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006 — Superamento del termine»]	41

2018/C 142/53	Causa T-402/15: Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2018 — Polonia / Commissione («FESR — Rifiuto di confermare un contributo finanziario a un grande progetto — Articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 — Valutazione del contributo di un grande progetto alla realizzazione degli obiettivi del programma operativo — Articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006 — Superamento del termine»)	41
2018/C 142/54	Causa T-85/16: Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2018 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Posizione di due strisce parallele su una scarpa) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea consistente in due strisce parallele su una scarpa — Marchio figurativo anteriore dell'Unione europea raffigurante tre strisce parallele su una scarpa — Impedimento relativo alla registrazione — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»]	42
2018/C 142/55	Causa T-140/16: Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2018 — Le Pen / Parlamento («Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate — Competenza del segretario generale — Onere della prova — Obbligo di motivazione — Sviamento di potere — Errore di fatto — Parità di trattamento»)	42
2018/C 142/56	Causa T-438/16: Sentenza del Tribunale del 1 marzo 2018 — Altunis / EUIPO — Hotel Cipriani (CIPRIANI) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio denominativo CIPRIANI — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore HOTEL CIPRIANI — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»]	43
2018/C 142/57	Causa T-462/16: Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2018 — Portogallo / Commissione [«FEAGA — Spese escluse dal finanziamento — Aiuti connessi alla superficie — Spese sostenute dal Portogallo — Legittimo affidamento — Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 — Articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Proporzionalità»]	44
2018/C 142/58	Causa T-624/16: Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2018 — Gollnisch / Parlamento («Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate — Competenza del segretario generale — Electa una via — Diritti della difesa — Onere della prova — Obbligo di motivazione — Legittimo affidamento — Diritti politici — Parità di trattamento — Sviamento di potere — Indipendenza dei deputati — Errore di fatto — Proporzionalità»)	44
2018/C 142/59	Causa T-629/16: Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2018 — Shoe Branding Europe / EUIPO — adidas (Posizione di due strisce parallele su una scarpa) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea consistente in due strisce parallele su una scarpa — Marchio figurativo anteriore dell'Unione europea raffigurante tre strisce parallele su una scarpa — Impedimento relativo alla registrazione — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»)	45
2018/C 142/60	Causa T-665/16: Sentenza del Tribunale dell'8 marzo 2018 — Cinkciarz.pl / EUIPO (€\$) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo €\$ — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)»]	46
2018/C 142/61	Causa T-764/16: Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2018 — Paulini / BCE («Funzione pubblica — Personale della BCE — Retribuzione — Esercizio di revisione annuale degli stipendi e dei premi — Legittimità degli orientamenti — Metodo di calcolo — Considerazione dei congedi per malattia — Considerazione delle attività di un rappresentante del personale — Principio di non discriminazione»)	46

2018/C 142/62	Causa T-843/16: Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2018 — dm-drogerie markt / EUIPO — Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo Foto Paradies — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	47
2018/C 142/63	Causa T-855/16: Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2018 — Fertisac / ECHA («REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle PME — Verifica da parte dell'ECHA della dichiarazione relativa alle dimensioni dell'impresa — Decisione che impone un onere amministrativo — Raccomandazione 2003/361/CE — Superamento dei massimali finanziari — Nozione di “impresa collegata”»)	48
2018/C 142/64	Causa T-6/17: Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2018 — Equivalenza Manufactory / EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo BLACK LABEL BY EQUIVALENZA — Marchio internazionale figurativo anteriore LABELL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001]»)	48
2018/C 142/65	Causa T-103/17: Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2018 — Recordati Orphan Drugs / EUIPO — Laboratorios Normon (NORMOSANG) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo NORMOSANG — Marchio nazionale denominativo anteriore NORMON — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8 paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), e regola 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuti articolo 7, paragrafo 2, lettera a), ii), e articolo 8, paragrafi 1 e 7, del regolamento delegato (UE) 2017/1430]»)	49
2018/C 142/66	Causa T-159/17: Sentenza del Tribunale 8 marzo 2018 — Claro Sol Cleaning/EUIPO — Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo Claro Sol Facility Services desde 1972 — Marchio nazionale figurativo anteriore SOL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n° 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)	50
2018/C 142/67	Causa T-230/17: Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2018 — Rstudio / EUIPO — Embarcadero Technologies (RSTUDIO) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio denominativo RSTUDIO — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore ER/STUDIO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001) — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001)»]	50
2018/C 142/68	Causa T-35/18: Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — La Marchesiana/EUIPO — Marchesi Angelo (MARCHESI)	51
2018/C 142/69	Causa T-41/18: Ricorso proposto il 24 gennaio 2018 — Autoridad Portuaria de Vigo / Commissione	52
2018/C 142/70	Causa T-64/18: Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Alfamicro / Commissione	52
2018/C 142/71	Causa T-81/18: Ricorso proposto il 09/02/2018 — Barata / Parlamento europeo	53
2018/C 142/72	Causa T-93/18: Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — International Skating Union / Commissione	55
2018/C 142/73	Causa T-95/18: Ricorso proposto il 12 febbraio 2018 — Gollnisch / Parlamento	55
2018/C 142/74	Causa T-104/18: Ricorso proposto il 22 febbraio 2018 — Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA	57

2018/C 142/75	Causa T-106/18: Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Laverana / EUIPO — Agroecopark (VERA GREEN)	58
2018/C 142/76	Causa T-117/18: Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)	58
2018/C 142/77	Causa T-118/18: Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)	59
2018/C 142/78	Causa T-119/18: Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)	60
2018/C 142/79	Causa T-120/18: Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (500 PANORAMICZNYCH)	61
2018/C 142/80	Causa T-121/18: Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)	62
2018/C 142/81	Causa T-122/18: Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — Lidl Stiftung / EUIPO — Shimano Europe (PRO)	63
2018/C 142/82	Causa T-123/18: Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — Bayer Intellectual Property/EUIPO (Raffigurazione di un cuore)	64
2018/C 142/83	Causa T-126/18: Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — Van Haren Schoenen / Commissione . . .	65
2018/C 142/84	Causa T-127/18.: Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Cortina e FLA Europe / Commissione . .	66
2018/C 142/85	Causa T-133/18: Ricorso proposto il 22 febbraio 2018 — IQ Group Holdings Berhad / EUIPO — Krinner Innovation (Lumiqs)	66
2018/C 142/86	Causa T-134/18: Ricorso proposto l'1 marzo 2018 — Monster Energy / EUIPO — Nordbrand Nordhausen (BALLER'S PUNCH)	67
2018/C 142/87	Causa T-139/18: Ricorso proposto il 21 febbraio 2018 — Avio/Commissione	68
2018/C 142/88	Causa T-157/18: Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Caprice Schuhproduktion / Commissione	69

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2018/C 142/01)

Ultima pubblicazione

GU C 134 del 16.4.2018

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 123 del 9.4.2018

GU C 112 del 26.3.2018

GU C 104 del 19.3.2018

GU C 94 del 12.3.2018

GU C 83 del 5.3.2018

GU C 72 del 26.2.2018

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Associação Sindical dos Juízes Portugueses / Tribunal de Contas

(Causa C-64/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 19, paragrafo 1, TUE — Mezzi di ricorso — Tutela giurisdizionale effettiva — Indipendenza dei giudici — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 47 — Riduzione delle retribuzioni nel pubblico impiego nazionale — Misure di austerità di bilancio)

(2018/C 142/02)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Associação Sindical dos Juízes Portugueses

Convenuto: Tribunal de Contas

Dispositivo

L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che il principio dell'indipendenza dei giudici non osta all'applicazione ai membri del Tribunal de Contas (Corte dei conti, Portogallo) di misure generali di riduzione salariale, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, connesse ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio nonché ad un programma di assistenza finanziaria dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 156 del 2.5.2016.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 febbraio 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — The Queen, su istanza di: Western Sahara Campaign UK / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

(Causa C-266/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Accordo di partenariato tra la Comunità europea e il Regno del Marocco nel settore della pesca — Protocollo che fissa le possibilità di pesca previste da tale accordo — Atti di conclusione dell'accordo e del protocollo — Regolamenti che ripartiscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo tra gli Stati membri — Competenza giurisdizionale — Interpretazione — Validità alla luce dell'articolo 3, paragrafo 5, TUE e del diritto internazionale — Applicabilità di detto accordo e di detto protocollo al territorio del Sahara occidentale e alle acque adiacenti)

(2018/C 142/03)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: The Queen, su istanza di: Western Sahara Campaign UK,

Convenuti: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

Con l'intervento di: Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural (Comader)

Dispositivo

Poiché né l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco né il protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco sono applicabili alle acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale, l'esame della prima questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di tale accordo, della decisione 2013/785/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla conclusione di tale protocollo, e del regolamento (UE) n. 1270/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del suddetto protocollo, alla luce dell'articolo 3, paragrafo 5, TUE.

⁽¹⁾ GU C 260 del 18.7.2016.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București — Romania) — Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO) / Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

(Causa C-297/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/123/CE — Servizi nel mercato interno — Normativa nazionale che riserva ai soli veterinari il diritto di vendere al dettaglio e utilizzare i prodotti biologici, gli antiparassitari nonché i medicinali veterinari — Libertà di stabilimento — Requisito secondo il quale il capitale degli stabilimenti di distribuzione al dettaglio di medicinali veterinari deve essere detenuto esclusivamente da veterinari — Tutela della sanità pubblica — Proporzionalità)

(2018/C 142/04)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)

Convenuta: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Dispositivo

- 1) L'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che preveda, a favore dei veterinari, l'esclusiva del commercio al dettaglio e dell'utilizzo dei prodotti biologici, dei prodotti antiparassitari ad uso speciale e dei medicinali ad uso veterinario.
- 2) L'articolo 15 della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale il capitale sociale degli stabilimenti che commercializzano al dettaglio medicinali veterinari dev'essere detenuto esclusivamente da uno o più veterinari.

⁽¹⁾ GU C 314 del 29.8.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2018 — Commissione europea / Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

(Causa C-301/16 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Politica commerciale — Dumping — Importazioni di vetro solare originario della Cina — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) — Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato — Nozione di «distorsione di rilievo derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino — Vantaggi fiscali]

(2018/C 142/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e T. Maxian Rusche, agenti)

Altra parte nel procedimento: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (rappresentanti: Y. Melin e V. Akritidis, avocats)

Interveniente a sostegno della ricorrente: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (rappresentanti: A. Bochon, avocat, e R. MacLean, solicitor)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 marzo 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione (T-586/14, EU:T:2016:154), è annullata.
- 2) La causa è rinviata al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 270 del 25.7.2016.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Stanisław Pieńkowski / Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

(Causa C-307/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Articolo 131 — Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) — Articolo 147 — Esenzioni all'esportazione — Articolo 273 — Normativa di uno Stato membro che subordina il beneficio dell'esenzione al raggiungimento di un determinato volume d'affari o alla conclusione di un accordo con un operatore autorizzato al rimborso dell'IVA ai viaggiatori]

(2018/C 142/06)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Stanisław Pieńkowski

Resistente: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

Dispositivo

L'articolo 131, l'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), nonché gli articoli 147 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, nell'ambito di una cessione all'esportazione di beni destinati ad essere trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori, il venditore soggetto passivo deve aver raggiunto un determinato volume d'affari nell'esercizio fiscale precedente o deve aver concluso un accordo con un operatore autorizzato al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai viaggiatori, qualora l'inosservanza di tali condizioni comporti di per sé sola che il medesimo venditore sia privato definitivamente dell'esenzione di tale cessione.

⁽¹⁾ GU C 335 del 12.9.2016.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / Nidera BV

(Causa C-387/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Articolo 183 — Rimborso dell'eccedenza di IVA — Rimborso tardivo — Ammontare degli interessi di mora dovuti in applicazione del diritto nazionale — Riduzione di tale ammontare per ragioni non imputabili al soggetto passivo — Ammissibilità — Neutralità dell'imposta — Certezza del diritto]

(2018/C 142/07)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Resistente: Nidera BV

con l'intervento di: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Dispositivo

L'articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una riduzione dell'importo degli interessi normalmente dovuti, in applicazione del diritto nazionale, su un'eccedenza di imposta sul valore aggiunto non rimborsata nei termini, quando tale riduzione sia invocata per circostanze non imputabili al soggetto passivo, quali l'elevato ammontare di tali interessi rispetto all'importo dell'eccedenza di imposta sul valore aggiunto, la durata e le cause del ritardo nel rimborso nonché le perdite effettivamente subite dal soggetto passivo.

⁽¹⁾ GU C 343 del 19.9.2016.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 1° marzo 2018 — Ice Mountain Ibiza, SL / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Cause riunite C-412/16 P e C-413/16 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Domanda di registrazione dei marchi figurativi ocean beach club ibiza e ocean ibiza — Marchi nazionali figurativi anteriori OC ocean club e OC ocean club ibiza — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione]

(2018/C 142/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ice Mountain Ibiza, SL (rappresentanti: J. L. Gracia Albero e F. Miazzetto, abogados)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e D. Botis, agenti)

Dispositivo

- 1) *Le impugnazioni sono respinte.*
- 2) *La Ice Mountain Ibiza, SL è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 46 del 13.2.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2018 — mobile.de GmbH, già mobile international GmbH / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Rezon OOD

(Causa C-418/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 15, paragrafo 1 — Articolo 57, paragrafi 2 e 3 — Articolo 64 — Articolo 76, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 22, paragrafo 2 — Regola 40, paragrafo 6 — Procedimento di dichiarazione di nullità — Domande di dichiarazione di nullità basate su un marchio nazionale anteriore — Uso effettivo del marchio anteriore — Prova — Rigetto delle domande — Presa in considerazione da parte della commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di prove nuove — Annullamento delle decisioni della divisione di annullamento dell'EUIPO — Rinvio — Conseguenze)

(2018/C 142/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: mobile.de GmbH, già mobile international GmbH (rappresentante: T. Lührig, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: M. Fischer, agente), Rezon OOD (rappresentante: P. Kanchev, advokat)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La mobile.de GmbH è condannata a sopportare le spese sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Rezon OOD.*

⁽¹⁾ GU C 419 del 14.11.2016.

Sentenza della Corte (Primo Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — «ZPT» AD / Narodno sabranie na Republika Bulgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite

(Causa C-518/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Regolamento (CE) n. 1998/2006 — Articolo 35 TFUE — Aiuto «de minimis» sotto forma di agevolazione fiscale — Normativa nazionale che esclude dal beneficio di tale agevolazione fiscale gli investimenti nella fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione)

(2018/C 142/10)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti

Ricorrente: «ZPT» AD

Convenuti: Narodno sabranie na Republika Bulgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite

Dispositivo

- 1) *L'esame della terza parte della terza questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad incidere sulla validità dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).*
- 2) *L'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1998/2006 deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni di diritto nazionale, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che escludono dal beneficio di un'agevolazione fiscale che costituisce un aiuto de minimis gli investimenti in attivi destinati ad attività connesse all'esportazione.*

⁽¹⁾ GU C 462 del 12.12.2016.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — MA.T.I. SUD SpA / Centostazioni SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA / Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16)

(Cause riunite C-523/16 e C-536/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 51 — Regolarizzazione delle offerte — Direttiva 2004/17/CE — Chiarimento delle offerte — Normativa nazionale che subordina al pagamento di una sanzione pecuniaria la regolarizzazione, da parte degli offerenti, della documentazione da presentare — Principi relativi all'aggiudicazione degli appalti pubblici — Principio della parità di trattamento — Principio di proporzionalità)

(2018/C 142/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti

Ricorrenti: MA.T.I. SUD SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA (C-536/16)

Nei confronti di: China Taiping Insurance Co. Ltd (C-523/16)

Convenuti: Centostazioni SpA (C-523/16), Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16)

Dispositivo

Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 51 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, i principi relativi all'aggiudicazione degli appalti pubblici, tra i quali figurano i principi di parità di trattamento e di trasparenza di cui all'articolo 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e all'articolo 2 della direttiva 2004/18, nonché il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di soccorso istruttorio in forza del quale l'amministrazione aggiudicatrice può, nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, invitare l'offerente la cui offerta sia viziata da irregolarità essenziali, ai sensi di detta normativa, a regolarizzare la propria offerta previo pagamento di una sanzione pecuniaria, purché l'importo di tale sanzione rimanga conforme al principio di proporzionalità, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

Per contro, queste stesse disposizioni e questi stessi principi devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di soccorso istruttorio in forza del quale l'amministrazione aggiudicatrice può imporre a un offerente, dietro pagamento da parte di quest'ultimo di una sanzione pecuniaria, di porre rimedio alla mancanza di un documento che, secondo le esprese disposizioni dei documenti dell'appalto, deve portare alla sua esclusione, o di eliminare le irregolarità che inficiano la sua offerta in modo tale che le correzioni o modifiche apportate finirebbero con l'equivalere alla presentazione di una nuova offerta.

⁽¹⁾ GU C 22 del 23.1.2017.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1° marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — Procedimento instaurato da Doris Margret Lisette Mahnkopf

(Causa C-558/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (UE) n. 650/2012 — Successioni e certificato successorio europeo — Ambito di applicazione — Possibilità di far figurare nel certificato successorio europeo la quota del coniuge superstite)

(2018/C 142/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti nel procedimento principale

Doris Margret Lisette Mahnkopf

in presenza di: Sven Mahnkopf

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento una disposizione nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, in caso di decesso di uno dei coniugi, un conguaglio forfettario degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio mediante maggiorazione della quota ereditaria del coniuge superstite.

⁽¹⁾ GU C 30 del 30.1.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-577/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nell'Unione europea — Direttiva 2003/87/CE — Sfera di applicazione — Articolo 2, paragrafo 1 — Allegato I — Attività soggette al sistema di scambio — Produzione di polimeri — Utilizzazione di calore fornito da un impianto terzo — Domanda di assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito — Periodo 2013-2020)

(2018/C 142/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, dev'essere interpretato nel senso che un impianto di produzione di polimeri, in particolare di policarbonato, come quello oggetto del procedimento principale, cui il calore necessario ai fini della produzione venga fornito da un impianto terzo, non ricade nel sistema di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra istituito dalla direttiva medesima qualora non generi emissioni dirette di CO₂.

⁽¹⁾ GU C 63 del 27.2.2017.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — Imofloresmira — Investimentos Imobiliários SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-672/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva IVA — Esenzione delle operazioni di affitto e locazione di beni immobili — Diritto di opzione a favore dei soggetti passivi — Attuazione da parte degli Stati membri — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Utilizzo ai fini delle operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Inammissibilità)

(2018/C 142/14)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: Imofloresmira — Investimentos Imobiliários SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

Gli articoli 167, 168, 184, 185 e 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto inizialmente detratta per il motivo che un immobile, per il quale è stato esercitato il diritto di opzione per l'imposizione, è ritenuto come non più utilizzato dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta, qualora l'immobile sia rimasto inoccupato per più di due anni, anche se è stato dimostrato che il soggetto passivo ha cercato di darlo in locazione durante tale periodo.

⁽¹⁾ GU C 86 del 20.3.2017.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Sporting Odds Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

(Causa C-3/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Articolo 56 TFUE — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Restrizioni — Giochi d'azzardo — Normativa nazionale — Esercizio di alcune forme di giochi d'azzardo da parte dello Stato — Esclusiva — Sistema di concessioni per altre forme di giochi — Necessità di un'autorizzazione — Sanzione amministrativa)

(2018/C 142/15)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Sporting Odds Limited

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

Dispositivo

- 1) L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, ad un sistema dualistico di organizzazione del mercato dei giochi d'azzardo nel quale alcuni tipi di questi giochi rientrano nel sistema del monopolio statale, mentre altri sono sottoposti al sistema delle concessioni e delle autorizzazioni per l'organizzazione di giochi d'azzardo, qualora il giudice del rinvio accerti che la normativa restrittiva della libera prestazione dei servizi persegue effettivamente, in modo coerente e sistematico, gli obiettivi fatti valere dallo Stato membro interessato.
- 2) L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, in virtù della quale la possibilità di ottenere un'autorizzazione per l'organizzazione di giochi d'azzardo on-line sia riservata esclusivamente agli operatori di giochi d'azzardo titolari di una concessione per l'esercizio di un casinò situato nel territorio nazionale, nella misura in cui detta norma non costituisce una condizione indispensabile per raggiungere gli obiettivi perseguiti ed esistono misure meno restrittive per realizzarli.
- 3) L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale istituisca un regime di concessioni e di autorizzazioni per l'organizzazione di giochi d'azzardo on-line, qualora essa contenga disposizioni discriminatorie nei confronti degli operatori stabiliti in altri Stati membri oppure qualora essa contenga disposizioni non discriminatorie, ma che vengono applicate in modo non trasparente oppure attuate in modo da impedire o da rendere più difficoltosa la candidatura di taluni offerenti stabiliti in altri Stati membri.
- 4) L'articolo 56 TFUE e l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, letti in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale non preveda la verifica d'ufficio del carattere proporzionato delle misure restrittive della libera prestazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 56 TFUE, e faccia gravare l'onere della prova sulle parti del procedimento.
- 5) L'articolo 56 TFUE, letto in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che incombe ad uno Stato membro che abbia introdotto una normativa restrittiva fornire gli elementi di prova intesi a dimostrare l'esistenza di obiettivi idonei a legittimare un ostacolo ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE e il carattere proporzionato di tale ostacolo, di modo che, ove detti elementi non vengano forniti, il giudice nazionale deve poter trarre tutte le conseguenze derivanti da questa mancanza.

- 6) *L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che non si può constatare che uno Stato membro non ha adempiuto il proprio obbligo di giustificare una misura restrittiva per il fatto che tale Stato non ha fornito alcuna analisi degli effetti di tale misura alla data dell'introduzione di quest'ultima nella normativa nazionale o alla data dell'esame della misura stessa da parte del giudice nazionale.*
- 7) *L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una sanzione, come quella in discussione nel procedimento principale, inflitta a motivo della violazione della normativa nazionale istitutiva di un regime di concessioni e di autorizzazioni per l'organizzazione di giochi d'azzardo, nel caso in cui tale normativa nazionale si riveli contraria all'articolo summenzionato.*

⁽¹⁾ GU C 112 del 10.4.2017.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento promosso da Maria Tirkkonen (Causa C-9/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi di consulenza alle aziende agricole — Sussistenza o meno di un appalto pubblico — Sistema di acquisizione di servizi consistente nell'ammettere come prestatori tutti gli operatori economici che soddisfano condizioni prestabilite — Sistema non aperto al successivo accesso di altri operatori economici)

(2018/C 142/16)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parte nel procedimento principale

Maria Tirkkonen

Con l'intervento di: Maaseutuvirasto

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un appalto pubblico, ai sensi di tale direttiva, un sistema di consulenza alle aziende agricole, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, mediante il quale un ente pubblico seleziona tutti gli operatori economici che soddisfano i requisiti di idoneità stabiliti dal bando recante invito a presentare proposte e che superano l'esame menzionato in detto bando, anche se nessun nuovo operatore può essere ammesso durante il periodo di validità limitata di tale sistema.

⁽¹⁾ GU C 86 del 20.3.2017.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Bremen — Germania) — Hubertus John / Freie Hansestadt Bremen

(Causa C-46/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Clausola 5, punto 1 — Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 6, paragrafo 1 — Divieto di discriminazioni fondate sull'età — Normativa nazionale che consente il differimento della cessazione del contratto di lavoro stabilita all'età normale di pensionamento per il solo motivo della maturazione, da parte del lavoratore, del diritto alla pensione di vecchiaia)

(2018/C 142/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Bremen

Parti

Ricorrente: Hubertus John

Convenuto: Freie Hansestadt Bremen

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, nella parte in cui essa subordina il differimento della data di cessazione di attività dei lavoratori che hanno raggiunto l'età prevista dalla legge per la concessione di una pensione di vecchiaia al consenso accordato dal datore di lavoro per un periodo determinato.
- 2) La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che non osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, nella parte in cui essa, senza prevedere ulteriori condizioni o limiti di tempo, permette alle parti del contratto di lavoro di differire eventualmente anche più volte — mediante accordo in pendenza del rapporto di lavoro — la concordata estinzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età normale di pensionamento, e ciò per il solo motivo che il lavoratore, con il raggiungimento della suddetta età, ha diritto alla pensione di vecchiaia.

⁽¹⁾ GU C 144 dell'8.5.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1° marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu / Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice

(Causa C-76/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Tassa di effetto equivalente a dazi doganali — Articolo 30 TFUE — Tributo interno — Articolo 110 TFUE — Tassa applicata ai prodotti petroliferi esportati — Non-ripercussione della tassa sul consumatore — Onere della tassa sostenuto dal contribuente — Rimborso delle somme versate dal contribuente)

(2018/C 142/18)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti

Ricorrenti: SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu

Convenuti: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice

Dispositivo

Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 30 TFUE, deve essere interpretato nel senso che il contribuente che abbia effettivamente sostenuto l'onere di una tassa di effetto equivalente contraria a tale articolo deve poter ottenere la restituzione delle somme versate a tale titolo, anche in una situazione in cui il meccanismo di pagamento della tassa è stato concepito, nella normativa nazionale, in modo che tale tassa si ripercuota sul consumatore.

⁽¹⁾ GU C 151 del 15.5.2017.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Comune di Castellbellino / Regione Marche e a.

(Causa C-117/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2011/92/UE — Articolo 4, paragrafi 2 e 3, e allegati da I a III — Valutazione di impatto ambientale — Autorizzazione a effettuare lavori in un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse senza previa verifica dell'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale — Annullamento — Regularizzazione a posteriori dell'autorizzazione in base a nuove disposizioni di diritto nazionale senza previa verifica dell'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale)

(2018/C 142/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Parti

Ricorrente: Comune di Castellbellino

Convenuti: Regione Marche, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti Energia — P.F. Rete Elettrica Regionale, Provincia di Ancona

Nei confronti di: Società Agricola 4 C S.S.

Dispositivo

Qualora un progetto di potenziamento di un impianto per la produzione di energia elettrica, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non sia stato sottoposto a una verifica preliminare di assoggettabilità a una valutazione di impatto ambientale ai sensi di disposizioni nazionali successivamente dichiarate incompatibili quanto a tale aspetto con la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, il diritto dell'Unione prescrive che gli Stati membri eliminino le conseguenze illecite di detta violazione e non osta a che tale impianto formi oggetto, dopo la realizzazione di tale progetto, di una nuova procedura di valutazione da parte delle nuove autorità competenti al fine di verificare la conformità ai requisiti di tale direttiva e, eventualmente, di sottoporlo a un valutazione di impatto ambientale, purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non forniscano agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto dell'Unione o di esimersi dall'applicarle. Occorre altresì tenere conto dell'impatto ambientale intervenuto a partire dalla realizzazione del progetto. Tali autorità nazionali possono considerare, ai sensi delle disposizioni nazionali in vigore alla data in cui esse sono chiamate a pronunciarsi, che una tale valutazione di impatto ambientale non risulti necessaria, nei limiti in cui dette disposizioni siano compatibili con la direttiva di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU C 221 del 10.7.2017.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Maakohus — Estonia) — Collect Inkasso OÜ e a. / Rain Aint e a.

(Causa C-289/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 805/2004 — Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Requisiti per la certificazione — Norme minime applicabili alle procedure relative ai crediti non contestati — Diritti del debitore — Mancata indicazione dell'indirizzo dell'istituzione cui può essere rivolta una contestazione del credito o presso la quale può essere intentato un ricorso avverso la decisione)

(2018/C 142/20)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tartu Maakohus

Parti

Ricorrenti: Collect Inkasso, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS

Convenuti: Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

Dispositivo

L'articolo 17, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere interpretati nel senso che una decisione giudiziaria emessa senza che il debitore sia stato informato dell'indirizzo del giudice cui occorre inviare la risposta, dinanzi al quale comparire o, eventualmente, presso il quale può essere proposto un ricorso avverso tale decisione, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo.

⁽¹⁾ GU C 249 del 31.7.2017.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu — Romania) — Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean / SC OTP BAAK Nyrt., tramite OTP BANK SA, tramite la Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., tramite OTP BANK SA

(Causa C-119/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafi 1 e 2, e articolo 5 — Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali — Contratto di credito concluso in una valuta estera — Rischio di cambio interamente a carico del consumatore — Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto — Oggetto principale del contratto di mutuo)

(2018/C 142/21)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrenti: Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean

Convenute: SC OTP BAAK Nyrt., tramite OTP BANK SA, tramite la Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., tramite OTP BANK SA

Dispositivo

- 1) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi di tale disposizione, una clausola inserita in un contratto di credito stipulato in una valuta estera tra un professionista e un consumatore senza essere stata oggetto di un negoziato individuale, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale il credito deve essere restituito in tale medesima valuta, poiché tale clausola fissa una prestazione essenziale che caratterizza tale contratto.
- 2) Gli articoli da 3 a 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che la clausola di un contratto di credito, come quella di cui al procedimento principale, in conseguenza della quale l'intero rischio di cambio è trasferito sul mutuatario, e che non è redatta in maniera trasparente, in modo che il mutuatario non è in grado di valutare, sulla base di criteri chiari e comprensibili, le conseguenze economiche della conclusione di tale contratto, può essere ritenuta abusiva dal giudice nazionale in sede d'esame di tale clausola, qualora si constati che, in contrasto con il requisito della buona fede, questa determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. A tal riguardo, spetta al giudice del rinvio, valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia di cui al procedimento principale, e tenendo conto in particolare delle competenze e delle conoscenze del professionista riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

⁽¹⁾ GU C 178 del 6.6.2017.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — ERSTE Bank Hungary Zrt / Orsolya Czakó

(Causa C-126/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori — Articolo 4, paragrafo 2, articolo 5 e articolo 6, paragrafo 1 — Clausole che definiscono l'oggetto principale del contratto — Contratto di mutuo espresso in valuta estera — Portata della nozione di «formulate in modo chiaro e comprensibile» — Invalidità parziale o integrale del contratto)

(2018/C 142/22)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: ERSTE Bank Hungary Zrt

Resistente: Orsolya Czakó

Dispositivo

- 1) L'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretate nel senso che soddisfano il presupposto secondo cui le clausole contrattuali devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile, ai sensi di dette disposizioni, le clausole di un contratto di mutuo concluso tra un consumatore e un istituto di credito, in uno Stato membro, qualora l'importo di denaro che sarà messo a disposizione di tale consumatore, espresso in valuta estera quale moneta di conto, definita rispetto alla moneta di pagamento, sia chiaramente indicato. Nei limiti in cui la determinazione di tale somma dipende dal tasso di cambio in vigore dalla data di erogazione del mutuo, tale presupposto impone che i metodi di calcolo della somma effettivamente concessa in prestito e il tasso di cambio applicabile siano trasparenti, cosicché un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.
- 2) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, qualora un giudice nazionale constati il carattere abusivo delle clausole di un contratto di mutuo concluso tra un consumatore e un istituto di credito, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, tale disposizione non osta a che detto giudice dichiari l'invalidità dell'intero contratto laddove quest'ultimo non possa sussistere una volta eliminate tali clausole.

⁽¹⁾ GU C 221 del 10.7.2017.

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 7 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Manuela Maturi e a. / Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro dell'Opera di Roma / Manuela Maturi e a. (C-142/17), Catia Passeri / Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (C-143/17)

(Cause riunite C-142/17 e C-143/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Politica sociale — Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego — Direttiva 2006/54/CE — Normativa nazionale che prevede la possibilità temporanea per i lavoratori dello spettacolo che hanno raggiunto l'età pensionabile di continuare a esercitare fino all'età precedentemente prevista per il diritto alla pensione, fissata a 47 anni per le donne e a 52 per gli uomini)

(2018/C 142/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrenti: Manuela Maturi, Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo, Maria Badini, Loredana Barbanera, Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (C-142/17), Catia Passeri (C-143/17)

Convenute: Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Manuela Maturi, Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo, Maria Badini, Loredana Barbanera, Luca Troiano, Mauro Murri (C-142/17), Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (C-143/17)

Dispositivo

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella prevista all'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 64 del 30 aprile 2010, convertito in legge n. 100 del 29 giugno 2010, nella sua versione vigente all'epoca dei fatti di cui al procedimento principale, in forza della quale i lavoratori impiegati in qualità di ballerini, che hanno raggiunto l'età pensionabile fissata da tale normativa a 45 anni sia per le donne che per gli uomini, hanno la facoltà di esercitare, durante un periodo transitorio di due anni, un'opzione che consente loro di proseguire la loro attività lavorativa sino al limite d'età per il mantenimento in attività previsto dalla normativa precedentemente in vigore, fissato a 47 anni per le donne e a 52 anni per gli uomini, introduce una discriminazione diretta fondata sul sesso vietata da tale direttiva.

⁽¹⁾ GU C 249 del 31.7.2017.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2018 — GX / Commissione europea

(Causa C-233/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura — Funzione pubblica — Concorso generale EPSO/AD/248/13 — Decisione di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva)

(2018/C 142/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: GX (rappresentante: G.-M. Enache, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e P. Mihaylova, agenti)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *GX è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 221 del 10.7.2017.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell'8 febbraio 2018 — HB e a. / Commissione europea

(Causa C-336/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Diritto delle istituzioni — Iniziativa dei cittadini europei «Ethics for Animals and Kids» — Protezione degli animali randagi — Effetti psicologici sugli adulti e i bambini — Diniego di registrazione dell'iniziativa per assenza manifesta di competenza della Commissione europea in materia — Regolamento (UE) n. 211/2011 — Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) — Articolo 4, paragrafo 3)

(2018/C 142/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: HB, Robert Coates Smith, Hans Joachim Richter, Carmen Arsene, Magdalena Anna Kuropatwinska, Christos Yiapanis, Nathalie Louise Klinge (rappresentante: P. Brockmann, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: H. Krämer, agente)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La HB, Robert Coates Smith, Hans Joachim Richter, Carmen Arsene, Magdalena Anna Kuropatwinska, Christos Yiapanis e Nathalie Louise Klinge, da un lato, nonché la Commissione europea, dall'altro, sopportano le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 283 del 28.8.2017.

Impugnazione proposta il 5 settembre 2017 da Isabel Martín Osete avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 giugno 2017, causa T-427/16, Martín Osete / EUIPO

(Causa C-529/17 P)

(2018/C 142/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Isabel Martín Osete (rappresentante: V. Wellens, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 22 febbraio 2018 la Corte di Giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Impugnazione proposta il 10 dicembre 2017 dalla BMB sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 ottobre 2017, causa T-695/15, BMB sp. z o.o. / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-693/17 P)

(2018/C 142/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BMB sp. z o.o. (rappresentante: K. Czubkowski, radca prawny)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Ferrero SpA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 settembre 2017, causa T-695/15, notificata alla ricorrente l'11 ottobre 2017; e
- annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO, dell'8 settembre 2015, procedimento R 1150/2012-3;

in via subordinata, annullare la sentenza e rinviare la causa al Tribunale qualora lo stato degli atti non consenta una decisione da parte della Corte di giustizia.

Conformemente all'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la ricorrente chiede inoltre che la Corte voglia:

- condannare la Ferrero Spa e l'EUIPO alle spese della presente impugnazione; e
- condannare la Ferrero Spa e l'EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale; e
- condannare la Ferrero Spa alle spese del procedimento dinanzi all'EUIPO per quanto riguarda la decisione di quest'ultimo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce 2 motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari⁽¹⁾, dovuta all'errore di diritto ed al manifesto errore di valutazione in cui è incorso il Tribunale nel dichiarare:

- i. che la riproduzione grafica del marchio anteriore è contenuta nel disegno contestato;
- ii. che il marchio anteriore e il disegno contestato sono molto simili; e
- iii. che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore nel dichiarare che sussiste un rischio di confusione tra il marchio anteriore e il disegno contestato.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, in combinato disposto con i principi generali di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento, dovuta ad un errore di diritto e ad un manifesto errore di valutazione in cui è incorso il Tribunale nel dichiarare che il riferimento effettuato dalla commissione di ricorso all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 ⁽¹⁾ al punto 33 della sua decisione, costituisce un mero errore formale che non ha avuto un effetto determinante sulla risoluzione della controversia, e che non è necessario prendere in considerazione la giurisprudenza nazionale sulla registrazione internazionale nella valutazione del rischio di confusione.

⁽¹⁾ GU 2002, L 3, pag. 1

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 24 ottobre 2017 da Vassil Monev Valkov avverso l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 settembre 2017, causa T-558/17, Valkov / Corte europea dei diritti dell'uomo e Corte suprema della Repubblica di Bulgaria.

(Causa C-701/17 P)

(2018/C 142/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vassil Monev Valkov (rappresentante: K. Mladenova, адвокат)

Altre parti nel procedimento: Corte europea dei diritti dell'uomo e Corte suprema della Repubblica di Bulgaria

Con ordinanza del 22 febbraio 2018 la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 3 gennaio 2018 — Modesto Jardón Lama / Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

(Causa C-7/18)

(2018/C 142/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrente: Modesto Jardón Lama

Convenuti: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 48 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, imponga il requisito che l'importo della pensione dovuta sia superiore alla pensione minima che spetterebbe all'interessato in forza della medesima normativa nazionale, laddove la nozione di «pensione dovuta» sia interpretata nel senso di pensione effettiva a carico unicamente dello Stato membro competente (nella presente fattispecie la Spagna), senza prendere altresì in considerazione la pensione effettiva che l'interessato possa percepire, a titolo di prestazione della medesima natura, da parte di un altro o di altri Stati membri.

Impugnazione proposta il 5 gennaio 2018 dalla Marine Harvest ASA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2017, causa T-704/14 Marine Harvest ASA/Commissione europea

(Causa C-10/18 P)

(2018/C 142/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Marine Harvest ASA (rappresentante: R. Subiotto, QC)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare, integralmente o parzialmente, la sentenza del Tribunale;
- annullare la decisione della Commissione del 23 luglio 2014 o, in subordine, annullare le ammende inflitte alla ricorrente ai sensi della decisione o, in ulteriore subordine, ridurre considerevolmente le ammende inflitte alla ricorrente ai sensi della decisione;
- condannare la Commissione alle spese legali della ricorrente e alle altre spese relative sia al presente procedimento sia al procedimento dinanzi al Tribunale;
- se necessario, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un riesame alla luce della sentenza della Corte;
- adottare qualsiasi altra misura che la Corte ritenga opportuna.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Con il suo primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non applicando l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽¹⁾ («regolamento sulle concentrazioni») nella presente causa.
 - a. In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione della nozione di «concentrazione unica», in particolare, per aver escluso il considerando 20 del regolamento sulle concentrazioni come base per interpretare l'intenzione del legislatore dell'Unione di trattare come una «concentrazione unica» tutte le operazioni «oggetto di un vincolo condizionale».
 - b. In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione della ratio dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.
2. Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto infliggendo due ammende per un unico comportamento.
 - a. La sentenza ha violato il principio del ne bis in idem in quanto ha inflitto alla Marine Harvest due ammende per aver acquisito la partecipazione del 48,5 % del sig. Malek: una prima volta, EUR 10 000 000 sulla base dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni per aver asseritamente realizzato la concentrazione prima della notifica (presunta violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004) e ulteriori EUR 10 000 000 sulla base dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni per aver asseritamente realizzato la concentrazione prima dell'autorizzazione (presunta violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni).

- b. In subordine, la sentenza ha violato il principio di imputazione poiché, quando ha determinato la seconda sanzione, non ha tenuto conto della prima sanzione.
- c. In ulteriore subordine, nella sentenza il Tribunale è incorso in un errore di diritto non applicando il principio del concorso di infrazioni: l'asserita violazione dell'obbligo di notifica di cui articolo 4, comma 1 era l'infrazione più specifica e, pertanto, includeva l'asserita violazione dell'obbligo dello status quo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni che costituiva l'infrazione più generale.

(¹) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Ungheria) l'8 gennaio 2018 — Sole-Mizo Zrt./ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli
Igazgatósága**

(Causa C-13/18)

(2018/C 142/31)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Sole-Mizo Zrt.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme alle disposizioni del diritto comunitario, a quelle della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo, la «direttiva IVA») (tenendo conto segnatamente dell'articolo 183), e ai principi di effettività, di efficacia diretta e di equivalenza una prassi di uno Stato membro in forza della quale, nell'esaminare le pertinenti disposizioni in materia di interessi di mora, si muove dal presupposto che l'autorità tributaria nazionale non abbia commesso una violazione (omissione) —ossia, non sia incorsa in alcuna mora per quanto attiene alla parte non recuperabile dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo, l'«IVA») (...) dovuta sugli acquisti non pagati dei soggetti passivi— in quanto, all'epoca della decisione dell'autorità tributaria nazionale, la normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario era in vigore e la Corte di giustizia ha dichiarato solo in seguito l'incompatibilità con il diritto comunitario del presupposto in essa stabilito.
- 2) Se sia conforme al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni della direttiva IVA (tenendo conto segnatamente dell'articolo 183) e ai principi di equivalenza, di effettività e di proporzionalità, una prassi di uno Stato membro che, nell'esaminare le pertinenti disposizioni in materia di interessi di mora, distingue a seconda che l'autorità tributaria nazionale non abbia rimborsato l'imposta nell'osservanza delle disposizioni nazionali allora vigenti — risultate contrarie al diritto comunitario — oppure se ciò sia avvenuto in violazione delle medesime, e che, per quanto attiene all'entità del tasso degli interessi maturati sull'IVA il cui rimborso non ha potuto essere chiesto entro un termine ragionevole a motivo di un presupposto di diritto nazionale dichiarato contrario al diritto dell'Unione dalla Corte di giustizia, indica due periodi distinti, di modo che,
 - nel primo periodo, i soggetti passivi hanno il diritto di percepire l'interesse di mora soltanto al tasso di base applicato dalla Banca centrale, tenuto presente che, essendo in quel momento ancora in vigore la normativa ungherese contraria al diritto comunitario, le autorità tributarie ungheresi non hanno agito illegittimamente non autorizzando il pagamento, entro un termine ragionevole, dell'IVA indicata nelle fatture, mentre

— nel secondo periodo, dev'essere corrisposto un interesse pari al doppio del tasso di base applicato dalla Banca centrale — applicabile in caso di mora nell'ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi — solo per il pagamento tardivo degli interessi di mora dovuti sul primo periodo.

- 3) Se l'articolo 183 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che il principio di equivalenza osta a una prassi di uno Stato membro in forza della quale l'autorità tributaria paga sull'IVA non rimborsata soltanto l'interesse corrispondente al tasso di base (semplice) della Banca centrale in caso di violazione del diritto dell'Unione, mentre, in caso di violazione del diritto nazionale, detta autorità paga un interesse pari al doppio di tale tasso.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il
17 gennaio 2018 — Cobra Servicios Auxiliares, S.A. / FOGASA, José David Sánchez Iglesias e
Incatema, S.L.**

(Causa C-29/18)

(2018/C 142/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Appellante: Cobra Servicios Auxiliares, S.A.

Appellati: FOGASA, José David Sánchez Iglesias e Incatema, S.L.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70 ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, in virtù di una medesima fattispecie (l'estinzione del subappalto in ambito privatistico (c.d. contrata) fra l'impresa subappaltante e un'impresa terza per volontà di quest'ultima), prevede un'indennità minore per la cessazione di un contratto a tempo determinato per la realizzazione di un'opera o di un servizio collegato alla durata del subappalto di cui trattasi rispetto alla cessazione dei contratti a tempo indeterminato di lavoratori comparabili per licenziamento collettivo giustificato da cause legate alla produzione dell'impresa derivanti dalla fine del citato subappalto.
- 2) In caso di risposta positiva, se la disparità di trattamento quanto all'indennità, stante la cessazione del contratto giustificata da un identico contesto fattuale seppur in forza di una diversa causa giuridica, fra lavoratori con contratto a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili debba essere considerata una delle discriminazioni vietate dall'articolo 21 della Carta, giacché risulta contraria ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione di cui agli articoli 20 e 21 della Carta, i quali formano parte integrante dei principi generali del diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 17 gennaio 2018 — Cobra Servicios Auxiliares, S.A. / José Ramón Fiuza Asorey e Incatema, S.L.

(Causa C-30/18)

(2018/C 142/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Appellante: Cobra Servicios Auxiliares, S.A.

Appellati: José Ramón Fiuza Asorey e Incatema, S.L.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70 ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, in virtù di una medesima fattispecie (l'estinzione del subappalto in ambito privatistico (c.d. contrata) fra l'impresa subappaltante e un'impresa terza per volontà di quest'ultima), prevede un'indennità minore per la cessazione di un contratto a tempo determinato per la realizzazione di un'opera o di un servizio collegato alla durata del subappalto di cui trattasi rispetto alla cessazione dei contratti a tempo indeterminato di lavoratori comparabili per licenziamento collettivo giustificato da cause legate alla produzione dell'impresa derivanti dalla fine del citato subappalto.
- 2) In caso di risposta positiva, se la disparità di trattamento quanto all'indennità, stante la cessazione del contratto giustificata da un identico contesto fattuale seppur in forza di una diversa causa giuridica, fra lavoratori con contratto a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili debba essere considerata una delle discriminazioni vietate dall'articolo 21 della Carta, giacché risulta contraria ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione di cui agli articoli 20 e 21 della Carta, i quali formano parte integrante dei principi generali del diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari (Italia) il 19 gennaio 2018 — procedimento penale a carico di Massimo Gambino e Shpetim Hyka

(Causa C-38/18)

(2018/C 142/34)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bari

Imputati

Massimo Gambino, Shpetim Hyka

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 16, 18 e 20 lett. b) della Direttiva 2012/29/UE⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che la persona offesa debba essere sottoposta nuovamente all'audizione dinanzi al mutato giudicante quando una delle parti processuali ai sensi degli artt. 511, comma 2, c.p.p. e 525, comma 2, c.p.p. (come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità) neghi il consenso alla lettura dei verbali delle dichiarazioni già in precedenza rese dalla stessa persona offesa nel rispetto del contraddittorio ad un giudice diverso nello stesso processo.

(¹) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315, pag. 57).

Impugnazione proposta il 22 gennaio 2018 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata), del 10 novembre 2017, causa T-180/15, Icap plc e a. / Commissione europea

(Causa C-39/18 P)

(2018/C 142/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, V. Bottka, M. Farley, B. Mongin, agenti)

Altre parti nel procedimento: Icap plc, Icap Management Services Ltd, Icap New Zealand Ltd (ICAP)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza (punti da 281 a 299 e dispositivo) nella parte in cui annulla le ammende di cui all'articolo 2 della decisione impugnata;
- respingere il quinto e il sesto motivo di ricorso dell'ICAP dinanzi al Tribunale, relativi alle ammende, e stabilire l'importo adeguato delle ammende irrogate all'ICAP esercitando la propria competenza giurisdizionale anche di merito;
- condannare l'ICAP all'integralità delle spese inerenti al presente procedimento e adattare la condanna alle spese di cui alla sentenza di primo grado al fine di tener conto dell'esito della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La Commissione fonda la sua impugnazione sull'unico motivo seguente:

La Commissione ritiene che, nella sentenza pronunciata nella causa T-180/15, *Icap e a./Commissione*, EU:T:2017:795, il Tribunale abbia applicato erroneamente la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla motivazione che la Commissione deve fornire allorché irroga ammende. La sentenza del Tribunale si discosta dalla sentenza di principio nella causa C-194/14 P, *AC-Treuhand/Commissione*, EU:C:2015:717, punti da 66 a 68 e impone alla Commissione un obbligo più rigoroso di motivare più in dettaglio il metodo usato per il calcolo delle ammende irrogate in caso di violazione dell'articolo 101 TFUE, in particolare in sede di applicazione del punto 37 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende. L'impugnazione della Commissione mira a correggere i gravi errori di diritto commessi dal Tribunale, che, se accettati, nuocerebbero alla capacità della Commissione di determinare ammende adeguate al fine di conseguire un effetto dissuasivo sufficiente. Una corretta interpretazione dell'obbligo di motivazione, che corrisponda ai requisiti della giurisprudenza rammentati nella causa C-194/14 P, *AC-Treuhand*, punto 68, è essenziale per raggiungere tale obiettivo. Invece, un più rigoroso obbligo di motivazione delle ammende, che includa le deliberazioni interne e i calcoli effettuati nelle fasi intermedie, interferisce con il margine discrezionale della Commissione nella determinazione delle ammende, anche quando essa si fonda sul punto 37 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende. Questo punto è stato previsto precisamente allo scopo di consentire alla Commissione di discostarsi dagli Orientamenti per il calcolo delle ammende in casi atipici, come quello dell'irrogazione di ammende a facilitatori. Come riconosciuto dagli organi giurisdizionali dell'Unione, la Commissione deve preservare il suo potere di valutazione e il suo potere discrezionale nella determinazione dell'importo adeguato delle ammende.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italia) il 22 gennaio 2018 — Meca Srl/ Comune di Napoli

(Causa C-41/18)

(2018/C 142/36)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Parti nella causa principale

Ricorrente: Meca Srl

Resistente: Comune di Napoli

Questione pregiudiziale

Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, di cui al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ed i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, la proporzionalità e la effettività, di cui alla direttiva 2014/24/UE ⁽¹⁾, nonché la disposizione di cui all'art. 57 comma 4 lettere c) e g) di detta direttiva, ostino all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dall'art. 80, comma 5, lettera c), del D. Lg.vo n. 50/2016, secondo la quale la contestazione in giudizio di significative carenze evidenziate nell'esecuzione di un pregresso appalto, che hanno condotto alla risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto, preclude ogni valutazione alla stazione appaltante circa l'affidabilità del concorrente, sino alla definitiva statuizione del giudizio civile, e senza che la ditta abbia dimostrato la adozione delle misure di self cleaning volte a porre rimedio alle violazioni e ad evitare la loro reiterazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 24 gennaio 2018 — Cobra Servicios Auxiliares S.A./ FOGASA, Jesús Valiño López e Incatema, S.L.

(Causa C-44/18)

(2018/C 142/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Appellante: Cobra Servicios Auxiliares, S.A.

Appellati: FOGASA, Jesús Valiño López e Incatema, S.L.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70 ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, in virtù di una medesima fattispecie (l'estinzione del subappalto in ambito privatistico (c.d. contrata) fra l'impresa subappaltante e un'impresa terza per volontà di quest'ultima), prevede un'indennità minore per la cessazione di un contratto a tempo determinato per la realizzazione di un'opera o di un servizio collegato alla durata del subappalto di cui trattasi rispetto alla cessazione dei contratti a tempo indeterminato di lavoratori comparabili per licenziamento collettivo giustificato da cause legate alla produzione dell'impresa derivanti dalla fine del citato subappalto.

- 2) In caso di risposta positiva, se la disparità di trattamento quanto all'indennità, stante la cessazione del contratto giustificata da un identico contesto fattuale seppur in forza di una diversa causa giuridica, fra lavoratori con contratto a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili debba essere considerata una delle discriminazioni vietate dall'articolo 21 della Carta, giacché risulta contraria ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione di cui agli articoli 20 e 21 della Carta, i quali formano parte integrante dei principi generali del diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 25 gennaio 2018 —
Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),
Regione Veneto**

(Causa C-46/18)

(2018/C 142/38)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti in appello: Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl, S.s. Franco e Maurizio Artuso, Sebastiano Bolzon, Claudio Matteazzi, Roberto Tellatin

Resistenti in appello: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l'art. 2, paragrafo 2, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3950/92 ⁽¹⁾ comporti, quale conseguenza, l'insussistenza dell'obbligazione dei produttori di corrispondere il prelievo supplementare al ricorso delle condizioni stabilite dal medesimo Regolamento.
- 2) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell'Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell'affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l'affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell'Unione europea.
- 3) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, l'art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001 ⁽²⁾ e la nozione unionale di «categoria prioritaria» ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2004 approvato dalla Repubblica Italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell'Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 19).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien (Austria) il 26 gennaio 2018 — Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad / Stephan Riel, in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della Alpine Bau GmbH

(Causa C-47/18)

(2018/C 142/39)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti

Ricorrente: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Resistente: Stephan Riel, in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della Alpine Bau GmbH

Questioni pregiudiziali

Questione 1

Se l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che l'azione di diritto austriaco per l'accertamento di un credito ai fini di una procedura di insolvenza («Prüfungsklage») attiene all'insolvenza agli effetti dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 ed è pertanto esclusa dall'ambito di applicazione materiale di tale regolamento.

Questione 2a (solo in caso di risposta affermativa alla questione 1):

Se l'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere applicato in via analogica alle azioni connesse che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1346/2000 [del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza].

Questione 2b (solo in caso di risposta negativa alla questione 1 o di risposta affermativa alla questione 2a):

Se l'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che sussiste una domanda fra le medesime parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora un creditore — il ricorrente —, il quale abbia insinuato un credito (sostanzialmente) identico nella procedura principale di insolvenza austriaca e nella procedura secondaria di insolvenza polacca — credito che è stato contestato (in larga misura) dal rispettivo curatore fallimentare —, agisca in giudizio prima in Polonia nei confronti del curatore fallimentare locale nella procedura secondaria di insolvenza e successivamente in Austria nei confronti del curatore fallimentare nella procedura principale di insolvenza — il convenuto — chiedendo l'accertamento dell'esistenza di crediti fallimentari per un determinato ammontare.

Questione 3a

Se l'articolo 41 del regolamento [n. 1346/2000] debba essere interpretato nel senso che l'onere di comunicare la «natura del credito, la data in cui è sorto, e il relativo importo» è soddisfatto qualora il creditore stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui è stata avviata la procedura di insolvenza — il ricorrente —, all'atto di insinuare il credito nella procedura principale di insolvenza, come nella specie,

- a) si limiti a descrivere il credito indicando un importo concreto, senza tuttavia comunicare la data in cui esso è sorto (ad esempio, «credito del subappaltatore JSV Slawomir Kubica per l'esecuzione di lavori della rete stradale»);
- b) non comunichi, nell'insinuazione stessa, la data in cui il credito è sorto, ma una data sia desumibile dagli allegati prodotti congiuntamente all'insinuazione del credito (ad esempio, in base alla data indicata sulla fattura prodotta).

Questione 3b

Se l'articolo 41 del regolamento [n. 1346/2000] debba essere interpretato nel senso che tale disposizione non osta all'applicazione di norme nazionali più favorevoli, nel singolo caso concreto, al creditore insinuato stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui è stata avviata la procedura di insolvenza, ad esempio con riferimento all'onere della comunicazione della data in cui il credito è sorto.

⁽¹⁾ GU 2012, L 351, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Italia) il 29 gennaio 2018 — Antonio Pasquale Mastromartino / Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa (Consob)**

(Causa C-53/18)

(2018/C 142/40)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Antonio Pasquale Mastromartino

Resistente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la figura dell'agente collegato (tied agent) rientri nell'armonizzazione disposta dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 ⁽¹⁾, e per quali aspetti;
- 2) Se osti alla corretta applicazione della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, e in particolare degli artt. 8, 23 e 51 della stessa, nonché dei principi e delle norme dei Trattati in tema di non discriminazione, proporzionalità, libertà di prestazione dei servizi e di diritto di stabilimento, una normativa nazionale, quale quella ricavabile dall'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e successive modificazioni, nonché dall'art. 111, comma 2 della deliberazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari), la quale:
 - a) consente di inibire «discrezionalmente» l'esercizio dell'attività di un «agente collegato» (consulente abilitato all'offerta fuori sede — ex promotore finanziario) in relazione a fatti che non implicano la perdita dell'onorabilità, per come definita dal diritto interno, e che allo stesso tempo non riguardino il rispetto delle norme attuative della direttiva;

- b) consente di inibire «discrezionalmente» e sino a un anno l'esercizio dell'attività di un «agente collegato» (consulente abilitato all'offerta fuori sede — ex promotore finanziario) in un procedimento volto a prevenire lo «strepitus» derivante dall'imputazione in un processo penale la cui durata è di norma molto superiore all'anno.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 29 gennaio 2018 — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus / Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

(Causa C-54/18)

(2018/C 142/41)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parti nella causa principale

Ricorrente: Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus

Resistenti: Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela, segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e l'art. 1 Dir. 89/665/CEE ⁽¹⁾, [paragrafi] 1 e 2 della Direttiva, ostino ad una normativa nazionale, quale l'art. 120 comma 2 bis c.p.a, che impone all'operatore che partecipa ad una procedura di gara di impugnare l'ammissione/mancata esclusione di un altro soggetto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui viene disposta l'ammissione/esclusione dei partecipanti;
- 2) se la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela, segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e l'art. 1 Dir. 89/665/CEE, [paragrafi] 1 e 2 della Direttiva, osti ad una normativa nazionale, quale l'art. 120 comma 2 bis c.p.a, che preclude all'operatore economico di far valere, a conclusione del procedimento, anche con ricorso incidentale, l'illegittimità degli atti di ammissione degli altri operatori, in particolare dell'aggiudicatario o del ricorrente principale, senza aver precedentemente impugnato l'atto di ammissione nel termine suindicato.

⁽¹⁾ Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 31 gennaio 2018 — AS Tallinna Vesi / Keskkonnaamet

(Causa C-60/18)

(2018/C 142/42)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tallinna Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: AS Tallinna Vesi

Resistente: Keskkonnaamet

Interveniente: Keskkonnaministeerium

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, debba essere interpretato nel senso che è conforme a tale disposizione un atto giuridico nazionale il quale prevede che, in mancanza di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto stabiliti a livello di Unione con riferimento a un determinato tipo di rifiuti, detta cessazione dipenda dalla sussistenza per uno specifico tipo di rifiuti di criteri di portata generale stabiliti mediante un atto giuridico nazionale.
- 2) Se, in mancanza di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto stabiliti a livello di Unione con riferimento a un determinato tipo di rifiuti, l'articolo 6, paragrafo 4, primo periodo, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, conferisca al detentore dei rifiuti il diritto di chiedere all'autorità competente o a un giudice di uno Stato membro di accertare detta cessazione in linea con la giurisprudenza applicabile della Corte di giustizia dell'Unione europea a prescindere dal fatto che per uno specifico tipo di rifiuti esistano criteri stabiliti mediante un atto giuridico nazionale di portata generale.

⁽¹⁾ GU 2008, L 312, pag. 3.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) il 5 febbraio 2018 — A Ltd

(Causa C-74/18)

(2018/C 142/43)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema)

Parti

Ricorrente: A Ltd

Parte intervenuta: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Servizio di tutela dei diritti dei destinatari di entrate tributarie)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nell'interpretare il combinato disposto dell'articolo 157, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 13, punti 13 e 14, della direttiva 2009/138/CE⁽¹⁾, quando una compagnia di assicurazione avente la propria sede in Gran Bretagna e priva di uno stabilimento in Finlandia offre servizi assicurativi a copertura dei rischi collegati a un'acquisizione d'impresa

- a una società, parte acquirente nell'acquisizione d'impresa, che non è stabilita in Finlandia, mentre la società target di detta acquisizione lo è,
- a una società, parte acquirente nell'acquisizione d'impresa, che è stabilita in Finlandia, mentre la società target di detta acquisizione non lo è,
- a una società, parte venditrice nell'acquisizione d'impresa, che non è stabilita in Finlandia, mentre la società target di detta acquisizione lo è;
- a una società, parte venditrice nell'acquisizione d'impresa, che è stabilita in Finlandia, mentre la società target di detta acquisizione non lo è,

si consideri Stato membro legittimato alla riscossione dell'imposta sui contratti di assicurazione lo Stato di stabilimento della società (persona giuridica) che è il contraente assicurato o lo Stato in cui è situata la società oggetto dell'acquisizione d'impresa.

- 2) Se, nell'ambito della causa, assuma rilievo il fatto che l'assicurazione copre unicamente la responsabilità fiscale insorta in capo alla società target prima dell'esecuzione dell'acquisizione d'impresa.
- 3) Se, nell'ambito della causa, assuma rilievo il fatto se oggetto dell'acquisizione d'impresa siano le azioni o un ramo d'azienda della società target.
- 4) Se in una situazione in cui oggetto dell'acquisizione d'impresa siano le azioni della società target, assuma rilievo il fatto che le garanzie prestate dal venditore all'acquirente si riferiscono unicamente alla titolarità di detto venditore del diritto di proprietà sulle azioni vendute e sull'assenza di diritti di credito di terzi su di esse.

(¹) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU 2009, L 335, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) l'8 febbraio 2018 —
A / Udlændinge- og Integrationsministeriet**

(Causa C-89/18)

(2018/C 142/44)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: A

Resistente: Udlændinge- og Integrationsministeriet

Questioni pregiudiziali

- 1) Nel caso in cui siano state introdotte «nuove restrizioni» al ricongiungimento familiare fra coniugi, contrarie prima facie alla clausola di «standstill» di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/80 (la decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione, allegata all'Accordo del 12 settembre 1963 fra la Comunità economica europea e la Turchia, che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia), e le suddette restrizioni siano giustificate sulla base di considerazioni di «integrazione riuscita», riconosciute dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella propria sentenza del 12 aprile 2016 nella causa C-561/14 (¹), Genc, v. anche sentenza del 10 luglio 2014 nella causa C-138/13 (²), Dogan, EU:C:2014:2066, se una norma quale l'articolo 9, paragrafo 7, della legge danese sugli stranieri (Udlændingeloven) — in base alla quale una delle condizioni generali per il ricongiungimento familiare fra un cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno in Danimarca e il coniuge della suddetta persona è che il legame della coppia con la Danimarca sia più forte di quello con la Turchia — possa essere considerata «giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, (...) idonea a garantire il raggiungimento dell'obiettivo legittimo perseguito e non [eccedente] quanto necessario per ottenerlo».

- 2) Qualora sia data risposta affermativa alla prima questione, nel senso che il requisito del legame sia considerato in generale idoneo a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di integrazione, se sia possibile, senza violare il criterio della restrizione e il requisito della proporzionalità:
- i) applicare una prassi secondo cui, se il coniuge titolare di un permesso di soggiorno nello Stato membro (la persona di riferimento) è arrivato per la prima volta in Danimarca all'età di 12-13 anni o successivamente, nel valutare il legame della persona di riferimento con lo Stato membro è attribuito un peso rilevante ai seguenti fattori: se la persona soggiorna legalmente a lungo termine da circa 12 anni nello Stato membro o soggiorna e ha un'occupazione stabile nello Stato membro implicante un livello significativo di contatti e comunicazioni con colleghi e clienti nella lingua di detto Stato membro e protrattasi senza interruzioni significative per almeno quattro — cinque anni o soggiorna e ha un'occupazione stabile non implicante un livello significativo di contatti e comunicazioni con colleghi e clienti nella lingua dello Stato membro e protrattasi senza interruzioni significative per almeno sette-otto anni;
 - ii) applicare una prassi secondo cui il mantenimento da parte della persona di riferimento di un legame significativo con il proprio paese di origine attraverso visite frequenti o di lunga durata in detto paese depone in senso contrario al soddisfacimento del requisito del legame, mentre vacanze o soggiorni di istruzione di breve durata non depongono a sfavore del rilascio di un permesso;
 - iii) applicare una prassi secondo cui la sussistenza di una cosiddetta situazione di «matrimonio, divorzio e nuovo matrimonio» depone fortemente a sfavore del soddisfacimento del requisito del legame.

⁽¹⁾ Sentenza del 12 aprile 2016, ECLI:EU:C:2016:247.

⁽²⁾ Sentenza del 10 luglio 2014, ECLI:EU:C:2014:2066.

Ricorso proposto l'8 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-91/18)

(2018/C 142/45)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Kyratsou e F. Tomat)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica ellenica, con l'adozione e il mantenimento in vigore di una normativa che assoggetta:

- i. il prodotto tsipouro/tsikoudia [acquavite di vinaccia di vitigni greci] fabbricato dai «distillatori sistematici» a un'aliquota di accisa ridotta del 50 % rispetto all'aliquota nazionale normale, mentre le bevande alcoliche importate da altri Stati membri vengono assoggettate all'aliquota di accisa normale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 19 e 21, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE ⁽¹⁾, nonché a norma dell'articolo 110 TFUE;
- ii. il prodotto tsipouro/tsikoudia fabbricato dai distillatori «per due giorni» a un'aliquota di accisa ulteriormente ridotta, mentre le bevande alcoliche importate da altri Stati membri vengono assoggettate all'aliquota di accisa normale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 19 e 21, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE e con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/84/CEE ⁽²⁾, nonché a norma dell'articolo 110 TFUE;

— condannare la Repubblica ellenica al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha inviato alle autorità elleniche un parere motivato, in data 24 settembre 2015, a termini del quale la Grecia, in primo luogo, assoggettando il prodotto tsipouro/tsikoudia fabbricato dai «distillatori sistematici» a un'aliquota di accisa ridotta del 50 % rispetto all'aliquota nazionale normale, mentre le bevande alcoliche importate da altri Stati membri vengono assoggettate all'aliquota di accisa normale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 19 e 21, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE, nonché a norma dell'articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in secondo luogo, assoggettando, alle condizioni previste dal diritto nazionale, il prodotto tsipouro/tsikoudia fabbricato dai piccoli distillatori cd. «per due giorni» a un'aliquota di accisa ulteriormente ridotta, mentre le bevande alcoliche importate da altri Stati membri vengono assoggettate all'aliquota di accisa normale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 19 e 21, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE e con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/84/CEE, nonché a norma dell'articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Le disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano l'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche non prevedono l'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta al prodotto tsipouro/tsikoudia. Inoltre, l'imposizione di un'aliquota di accisa ulteriormente ridotta al prodotto tsipouro/tsikoudia fabbricato dai piccoli distillatori cd. «per due giorni» è contraria alle disposizioni applicabili della direttiva 92/83/CEE, in combinato altresì con le pertinenti norme della direttiva 92/84/CEE. Di conseguenza, con riferimento a tale misura, la vigente normativa greca viola le medesime direttive. Allo stesso tempo, viola il primo comma dell'articolo 110 TFUE, giacché impone una tassazione più onerosa alle bevande alcoliche importate similari al prodotto tsipouro/tsikoudia, e viola il secondo comma dell'articolo 110 TFUE, giacché garantisce al prodotto tsipouro/tsikoudia una protezione indiretta rispetto ad altre bevande alcoliche che prevalentemente vengono importate da altri Stati membri e che si trovano ad essere in concorrenza con tale prodotto locale.

(¹) Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 21).

(²) Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Köln (Germania) il 13 febbraio 2018 — Klaus Manuel Maria Brisch

(Causa C-102/18)

(2018/C 142/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Köln

Parti

Ricorrente: Klaus Manuel Maria Brisch

Questione pregiudiziale

Se, ai fini della richiesta di un certificato successorio europeo ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 (¹), l'impiego del modulo IV (allegato 4) di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione del regolamento n. 650/2012 (²), elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, sia obbligatorio oppure meramente facoltativo.

(¹) Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).

(²) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2014, L 359, pag. 30).

Ricorso proposto il 14 febbraio 2018 — Commissione europea / Romania**(Causa C-116/18)**

(2018/C 142/47)

*Lingua processuale: il rumeno***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda, L. Nicolae e G. von Rintelen, agenti)*Convenuta:* Romania**Conclusioni della ricorrente**

- Dichiarare che, non avendo adottato, entro il 10 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno ⁽¹⁾, o, in ogni caso, non avendo comunicato tali misure alla Commissione, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 43, paragrafo 1, di tale direttiva;
- condannare la Romania, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità pari a EUR 42 377,60 per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza nella presente causa, per essere venuta meno all'obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva 2014/26/UE;
- condannare la Romania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/26/UE, gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare e di attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 10 aprile 2016, nonché di comunicare alla Commissione tali misure. Pertanto, incombe agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie di trasposizione di una direttiva nel diritto interno entro i termini da essa stabiliti e di comunicare tali misure alla Commissione.

La Commissione propone, altresì, l'applicazione alla Romania di penalità pari a EUR 42 377,60 per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza nella presente causa, per essere venuta meno all'obbligo di comunicare le misure di trasposizione della direttiva 2014/26/UE. L'importo di tale penalità è stato stabilito tenendo conto della gravità dell'infrazione, della sua durata nonché della necessità di garantire un effetto dissuasivo della penalità, in base alla capacità contributiva di tale Stato membro.

Il termine per la trasposizione della direttiva nel diritto interno è scaduto il 10 aprile 2016.

⁽¹⁾ GU 2014 L 84, pag. 72.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 19 febbraio 2018 — Vanessa Gambietz / Erika Ziegler**(Causa C-131/18)**

(2018/C 142/48)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Vanessa Gambietz

Resistente: Erika Ziegler

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che l'importo forfettario di EUR 40 menzionato dall'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva possa essere imputato alle spese legali esterne generate a seguito del ritardo di pagamento del debitore per aver affidato un incarico a un avvocato nella fase precontenziosa e debbano pertanto essere risarcite ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva.

⁽¹⁾ GU 2011 L 48, pag. 1

**Impugnazione proposta il 23 febbraio 2018 da River Kwai International Food Industry Co. Ltd
avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 dicembre 2017, causa T-460/14,
Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-144/18 P)

(2018/C 142/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: River Kwai International Food Industry Co. Ltd (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), Consiglio dell'Unione Europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 nella causa T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Consiglio dell'Unione europea;
- condannare la ricorrente in primo grado a sopportare le spese della ricorrente in appello relative sia alla presente impugnazione sia al procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-460/14.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che le affermazioni del Tribunale sono viziate da svariati errori di diritto e da un travisamento dei fatti e degli elementi di prova forniti. La ricorrente deduce, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata.

La ricorrente solleva tre motivi di impugnazione.

In primo luogo, la circostanza che la sentenza impugnata non abbia preso in esame le eccezioni di irricevibilità del ricorso iniziale proposte dall'attuale ricorrente — anche con riferimento al quarto motivo di ricorso — ha violato i diritti di difesa della stessa in Tribunale. La sentenza impugnata ha ignorato le predette eccezioni d'irricevibilità senza fornire alcuna ragione/motivazione per la quale non fosse necessario trattare tali censure.

In secondo luogo, la sentenza impugnata ha travisato gli elementi di prova laddove ha qualificato il problema dell'allocazione dei costi come relativa alla determinazione del valore normale e, di conseguenza, al calcolo del margine di dumping, anziché come attinente all'esistenza di un mutamento duraturo delle circostanze. Nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente in primo grado durante il procedimento amministrativo collega la questione dell'allocazione dei costi al calcolo del margine di dumping.

Infine, la sentenza impugnata viola l'articolo 10 del regolamento di base ⁽¹⁾ e il principio generale di irretroattività in quanto il dazio antidumping della ricorrente è di fatto aumentato retroattivamente dal 3,6 % al 12,8 %.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51).

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale dell'8 marzo 2018 — Rose Vision / Commissione

(Cause T-45/13 RENV e T-587/15) ⁽¹⁾

[«Clausola compromissoria — Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Convenzioni di sovvenzione relative ai progetti FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM e SFERA — Termine per la comunicazione della relazione finale di audit finanziario — Audit finanziari che constatano irregolarità nell'attuazione dei progetti — Sospensione dei pagamenti — Riservatezza degli audit finanziari — Ammissibilità delle spese dichiarate — Responsabilità extracontrattuale — Rimborso delle somme versate — Danno causato dall'inserimento nel sistema di allerta precoce»]

(2018/C 142/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rose Vision, SL (Pozuelo de Alarcón, Spagna) (rappresentante: J.J. Marín López, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: nella causa T-45/13 RENV R. Lyal e M. Siekierzyńska, agenti, assistiti da J. Rivas Andrés, avvocato e nella causa T-587/15 J. Estrada de Solà, P. Rosa Plaza e S. Delaude, agenti, assistiti da J. Rivas Andrés, avvocato)

Oggetto

Nella causa T-45/13 RENV, in primo luogo domanda fondata sull'articolo 272 TFUE volta a far accertare la violazione delle clausole contrattuali applicabili al progetto FutureNEM, in secondo luogo domanda fondata sull'articolo 272 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa della violazione di dette clausole contrattuali da parte della Commissione, in terzo luogo domanda fondata sull'articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa dell'inserimento della stessa nel sistema di allerta precoce (SAP) e, in quarto luogo, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE volta all'annullamento della decisione relativa all'inserimento del nome della ricorrente nel SAP; nella causa T-587/15, in primo luogo, in sostanza, domanda fondata sull'articolo 272 TFUE volta a far accertare la violazione delle clausole contrattuali applicabili ai progetti FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM e SFERA, in secondo luogo domanda fondata sull'articolo 272 TFUE volta a far accertare che la ricorrente non deve alla Commissione l'importo richiestole, ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa della violazione delle clausole contrattuali da parte della Commissione nonché ad ottenere la condanna della Commissione al pagamento delle somme dovute per la sua partecipazione a detti progetti, in terzo luogo domanda fondata sull'articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'inserimento del nome della ricorrente nel SAP e, in quarto luogo, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE volta all'annullamento della decisione C(2015) 5449 final della Commissione, del 28 luglio 2015, relativa al recupero dell'importo totale di EUR 535 613,20, maggiorato degli interessi, dovuto dalla ricorrente.

Dispositivo

- 1) Le cause T-45/13 RENV e T-587/15 sono riunite ai fini della sentenza.
- 2) I ricorsi sono respinti.
- 3) La Rose Vision, SL sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese, per quanto riguarda la causa T-45/13 RENV, le spese sostenute nell'ambito del procedimento iniziale dinanzi al Tribunale nella causa T-45/13, del procedimento di impugnazione nella causa C-224/15 P e del procedimento di rinvio.

⁽¹⁾ GU C 178 del 22.6.2013.

Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2018 — Vakakis kai Synergates / Commissione**(Causa T-292/15) ⁽¹⁾****(«Responsabilità extracontrattuale — Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Ricevibilità — Sviamento di procedura — Conflitto di interessi — Obbligo di diligenza — Perdita di un'opportunità»)**

(2018/C 142/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vakakis kai Synergates — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton, già Vakakis International — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE (Atene, Grecia), (rappresentanti: B. O'Connor, solicitor, S. Gubel ed E. Bertolotto, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Erlbacher ed E. Georgieva, successivamente E. Georgieva e L. Baumgart, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e intesa a ottenere risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito in conseguenza delle irregolarità che la Commissione avrebbe commesso nell'ambito della gara d'appalto «Consolidation of the Food safety System in Albania» (EuropeAid/129820/C/SER/AL).

Dispositivo

- 1) L'Unione europea è tenuta a risarcire il danno subito dalla Vakakis kai Synergates — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton a titolo della perdita dell'opportunità di aggiudicarsi l'appalto «Consolidation of the Food safety System in Albania» (EuropeAid/129820/C/SER/AL) nonché degli oneri e delle spese sostenuti per la partecipazione a tale gara d'appalto.
- 2) Il risarcimento di cui al punto 1) del presente dispositivo sarà maggiorato degli interessi moratori, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino al pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) Le parti trasmetteranno al Tribunale, entro un termine di tre mesi dalla data di pronuncia della sentenza, la quantificazione del risarcimento, stabilita di comune accordo.
- 5) In mancanza di accordo, le parti presenteranno al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione del danno.
- 6) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 294 del 7.9.2015.

Sentenza del Tribunale del 1º marzo 2018 — Polonia/Commissione(Causa T-316/15) ⁽¹⁾

[«FESR — Rifiuto di confermare un contributo finanziario a un grande progetto — Articolo 40, primo comma, lettera g), del regolamento (CE) n. 1083/2006 — Giustificazione del contributo pubblico — Articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006 — Superamento del termine»]

(2018/C 142/52)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann, D. Recchia e M. Siekierzyńska, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2015) 2230 della Commissione, del 31 marzo 2015, che rifiuta di confermare alla Repubblica di Polonia un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al grande progetto «Creazione di servizi innovativi nel centro di servizi comuni IBM di Breslavia» nell'ambito dell'asse prioritario n. 4 del programma operativo «Economia innovante».

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 294 del 7.9.2015.

Sentenza del Tribunale del 1º marzo 2018 — Polonia / Commissione(Causa T-402/15) ⁽¹⁾

(«FESR — Rifiuto di confermare un contributo finanziario a un grande progetto — Articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 — Valutazione del contributo di un grande progetto alla realizzazione degli obiettivi del programma operativo — Articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006 — Superamento del termine»)

(2018/C 142/53)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e M. Siekierzyńska, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2015) 3228 final della Commissione, dell'11 maggio 2015, che rifiuta di confermare alla Repubblica di Polonia la concessione di un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al grande progetto «Centro europeo servizi condivisi — Sistemi di logistica intelligente», nell'ambito dell'asse prioritario n. 4 del programma operativo «Economia innovativa».

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 311 del 21.9.2015.

Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2018 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Posizione di due strisce parallele su una scarpa)

(Causa T-85/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea consistente in due strisce parallele su una scarpa — Marchio figurativo anteriore dell'Unione europea raffigurante tre strisce parallele su una scarpa — Impedimento relativo alla registrazione — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 142/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio) (rappresentante: J. Løje, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošius, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: adidas AG (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: I. Fowler e I. Junkar, solicitors)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 novembre 2015 (procedimento R 3106/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra l'adidas e la Shoe Branding Europe.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Shoe Branding Europe BVBA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 136 del 18.4.2016.

Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2018 — Le Pen / Parlamento

(Causa T-140/16) ⁽¹⁾

(«Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate — Competenza del segretario generale — Onere della prova — Obbligo di motivazione — Sviamento di potere — Errore di fatto — Parità di trattamento»)

(2018/C 142/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentanti: inizialmente M. Ceccaldi e J.-P. Le Moigne, successivamente M. Ceccaldi, e infine F. Wagner, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e G. Corstens, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE volta all'annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento del 29 gennaio 2016 relativa al recupero presso il ricorrente di una somma di EUR 320 026,23 indebitamente versata per assistenza parlamentare, e della relativa nota di addebito del 4 febbraio 2016.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Jean-Marie Le Pen è condannato alle spese, ivi comprese quelle relative ai procedimenti sommari.

⁽¹⁾ GU C 191 del 30.5.2016.

Sentenza del Tribunale del 1 marzo 2018 — Altunis / EUIPO — Hotel Cipriani (CIPRIANI)

(Causa T-438/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio denominativo CIPRIANI — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore HOTEL CIPRIANI — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001»]

(2018/C 142/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Altunis-Trading, Gestão e Serviços, Lda (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: A. Vanzetti, S. Bergia e G. Sironi, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hotel Cipriani Srl (Venezia, Italia) (rappresentanti: inizialmente P. Cantrill, solicitor, e B. Brandreth, barrister, successivamente B. Brandreth, A. Poulter e P. Brownlow, solicitors)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 giugno 2016 (procedimento R 1889/2015-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Hotel Cipriani e l' Altunis-Trading, Gestão e Serviços.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Altunis-Trading, Gestão e Serviços è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 343 del 19.9.2016.

Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2018 — Portogallo / Commissione(Causa T-462/16) ⁽¹⁾

[«FEAGA — Spese escluse dal finanziamento — Aiuti connessi alla superficie — Spese sostenute dal Portogallo — Legittimo affidamento — Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 — Articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Proporzionalità»]

(2018/C 142/57)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida e P. Estêvão, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sauka, agente, assistito da M. Marques Mendes e A. Dias Henriques, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2016, L 173, pag. 59), nella parte relativa alla Repubblica portoghese.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU 2016, C 392, del 24.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2018 — Gollnisch / Parlamento(Causa T-624/16) ⁽¹⁾

(«Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate — Competenza del segretario generale — Electa una via — Diritti della difesa — Onere della prova — Obbligo di motivazione — Legittimo affidamento — Diritti politici — Parità di trattamento — Sviamento di potere — Indipendenza dei deputati — Errore di fatto — Proporzionalità»)

(2018/C 142/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francia) (rappresentanti: inizialmente N. Fakiroff, successivamente F. Wagner, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: G. Corstens e S. Seyr, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE volta all'annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento del 1° luglio 2016 relativa al recupero presso il ricorrente di una somma di EUR 275 984,23 indebitamente versata per assistenza parlamentare e della relativa nota di addebito del 5 luglio 2016.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Bruno Gollnisch sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo, ivi comprese le spese relative al procedimento sommario.*

⁽¹⁾ GU C 383 del 17.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2018 — Shoe Branding Europe / EUIPO — adidas (Posizione di due strisce parallele su una scarpa)

(Causa T-629/16) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea consistente in due strisce parallele su una scarpa — Marchio figurativo anteriore dell'Unione europea raffigurante tre strisce parallele su una scarpa — Impedimento relativo alla registrazione — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 142/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio) (rappresentante: J. Løje, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiuūtė e A. Söder, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: adidas AG (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: I. Fowler e I. Junkar, solicitors)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 giugno 2016 (procedimento R 597/2016-2), relativa a un procedimento di opposizione tra l'adidas e la Shoe Branding Europe.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Shoe Branding Europe BVBA è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 402 del 31.10.2016.

Sentenza del Tribunale dell'8 marzo 2018 — Cinkciarz.pl / EUIPO (€\$)(Causa T-665/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo €\$ — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)»]

(2018/C 142/60)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 luglio 2016 (procedimento R 2086/2015-5), relativa ad una domanda di registrazione del segno €\$ come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 luglio 2016 (procedimento R 2086/2015-5) è annullata.
- 2) L'EUIPO è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 402 del 31.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2018 — Paulini / BCE(Causa T-764/16) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Personale della BCE — Retribuzione — Esercizio di revisione annuale degli stipendi e dei premi — Legittimità degli orientamenti — Metodo di calcolo — Considerazione dei congedi per malattia — Considerazione delle attività di un rappresentante del personale — Principio di non discriminazione»)

(2018/C 142/61)

Lingua processuale: L'inglese

Parti

Ricorrente: Jörn Paulini (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: inizialmente L. Levi e M. Vandenbussche, successivamente L. Levi e A. Tymen e infine L. Levi, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: F. von Lindeiner e D. Camilleri Podestà, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione della BCE, comunicata al ricorrente il 15 dicembre 2015 e modificata il 10 febbraio 2016, relativa alla revisione annuale degli stipendi e dei premi per il 2015 e, dall'altro, il risarcimento del danno che il ricorrente sostiene di aver subito a seguito di tale decisione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Jörn Paulini sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Banca centrale europea.

⁽¹⁾ GU C 14 del 16.1.2017.

Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2018 — dm-drogerie markt / EUIPO — Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies)

(Causa T-843/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo Foto Paradies — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 142/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: T. Strack e O. Bludovsky, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer, R. Manea e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Digital Print Group O. Schimek GmbH (Norimberga, Germania) (rappresentanti: L. Petri e M. Gilch, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 settembre 2016 (R 1194/2015-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Digital Print Group O. Schimek e la dm-drogerie markt.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La dm-drogerie markt GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 38 del 6.2.2017.

Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2018 — Fertisac / ECHA(Causa T-855/16) ⁽¹⁾

(«REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle PME — Verifica da parte dell'ECHA della dichiarazione relativa alle dimensioni dell'impresa — Decisione che impone un onere amministrativo — Raccomandazione 2003/361/CE — Superamento dei massimali finanziari — Nozione di “impresa collegata”»)

(2018/C 142/63)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fertisac, SL (Atarfe, Spagna) (rappresentante: J. Gomez Rodriguez, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: E. Maurage, J.-P. Trnka e M. Heikkilä, agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux e L. Tosoni, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione SME(2016) 5150 dell'ECHA, del 15 novembre 2016, con la quale si constata che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria prevista per le medie imprese e si impone alla stessa ricorrente un onere amministrativo, nonché delle fatture n. 10060160 e n. 10060161 emesse dall'ECHA e allegate alla decisione SME(2016) 5150.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Fertisac, SL è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 30 del 30.1.2017.

Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2018 — Equivalenza Manufactory / EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)(Causa T-6/17) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo BLACK LABEL BY EQUIVALENZA — Marchio internazionale figurativo anteriore LABELL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001]»)

(2018/C 142/64)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Equivalenza Manufactory, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ed E. Armero Lavie, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e M. del Mar Baldares, agenti)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: ITM Entreprises SAS (Parigi, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 ottobre 2016 (procedimento R 690/2016-2), riguardante un procedimento di opposizione tra la ITM Entreprises e la Equivalenza Manufactory.

Dispositivo

- 1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell'11 ottobre 2016 (procedimento R 690/2016-2) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Equivalenza Manufactory, SL nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.*

⁽¹⁾ GU C 63 del 27.2.2017.

Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2018 — Recordati Orphan Drugs / EUIPO — Laboratorios Normon (NORMOSANG)

(Causa T-103/17) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo NORMOSANG — Marchio nazionale denominativo anteriore NORMON — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8 paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), e regola 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuti articolo 7, paragrafo 2, lettera a), ii), e articolo 8, paragrafi 1 e 7, del regolamento delegato (UE) 2017/1430]»)

(2018/C 142/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Recordati Orphan Drugs (Puteaux, Francia) (rappresentante: J. Quirin, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošius, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Laboratorios Normon, SA (Tres Cantos, Spagna) (rappresentante: I. Gonzalez-Mogena Gonzalez, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 novembre 2016 (procedimento R 831/2016-5) relativa ad un procedimento di opposizione tra Laboratorios Normon e Recordati Orphan Drugs.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Recordati Orphan Drugs è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 121 del 18.4.2017.

Sentenza del Tribunale 8 marzo 2018 — Claro Sol Cleaning/EUIPO — Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

(Causa T-159/17) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo Claro Sol Facility Services desde 1972 — Marchio nazionale figurativo anteriore SOL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n° 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 142/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Claro Sol Cleaning, SLU (Madrid, Spagna) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Solemo Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: M. Müller e A. Fottner, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 gennaio 2017 (procedimento R 478/2016-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Solemo e la Claro Sol Cleaning.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 gennaio 2017 (procedimento R 478/2016-1) è annullata.
- 2) La Solemo Oy è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Claro Sol Cleaning, SLU.
- 3) L'EUIPO sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 195 del 19.6.2017.

Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2018 — Rstudio / EUIPO — Embarcadero Technologies (RSTUDIO)

(Causa T-230/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio denominativo RSTUDIO — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore ER/STUDIO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001)»]

(2018/C 142/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rstudio, Inc. (Boston, Massachusetts, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Edenborough, QC, e G. Smith, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Embarcadero Technologies, Inc. (San Francisco, California, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 febbraio 2017 (procedimento R 493/2016-5), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Embarcadero Technologies e la Rstudio.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Rstudio, Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 178 del 6.6.2017.

Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — La Marchesiana/EUIPO — Marchesi Angelo (MARCHESI)

(Causa T-35/18)

(2018/C 142/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: La Marchesiana Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Franzosi, F. Santonocito, A. Sobol, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marchesi Angelo Srl (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo MARCHESI costituito da sette pennellate colorate d'arancione, di blu, di giallo, di rosso, di verde, di nero e di viola — Marchio dell'Unione europea n. 4 187 159

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 novembre 2017 nel procedimento delle cause riunite R 1753/2016-4 e R 1802/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Riformare la decisione impugnata e rigettare integralmente la richiesta di Angelo Marchesi di cancellazione del marchio EU'159 per non uso;
- Accertare e dichiarare, in riforma della decisione impugnata, che il marchio EU'159 è stato oggetto di uso effettivo nel periodo di riferimento all'interno dell'Unione Europea ex art. 58 par. 1 RMUE per i prodotti/servizi delle classi 8 (Utensili e strumenti azionati manualmente, in particolare utensili per la cucina), 16 (Carta, cartone, stampanti, libri, riviste, materiali per artisti, cartoleria, materiale per l'insegnamento), 21 (Utensili e recipienti per il governo della casa o della cucina, pentole, piatti, bicchieri, vetreria, porcellana e maiolica), 29 (Derrate alimentari di origine animale, frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati del latte; olii e grassi commestibili), 30 (Caffè e succedanei, tè, cacao, zucchero, riso, farine, pane, pasta, pasticceria, gelati, additivi destinati a migliorare il sapore degli alimenti), 33 (Bevande alcoliche), nonché per i prodotti/servizi delle classi 30 (Caffè), 41 (Attività educative e formative, corsi di formazione), 43 (Ristorazione, servizi resi da esercizi che si incaricano di procurare alimenti e bevande preparati per il consumo resi da bar, ristoranti, self service, mense);

- In via subordinata, e parziale riforma della decisione impugnata, rigettare la avversaria domanda di cancellazione per non uso del marchio EU'159 con riferimento ai prodotti e servizi della classi 30 (Caffè), 41 (Attività educative e formative, corsi di formazione), 43 (Ristorazione, servizi resi da esercizi che si incaricano di procurare alimenti e bevande preparati per il consumo resi da bar, ristoranti, self service mense);
- Condannare la soccombente al pagamento delle spese di lite di questo e di entrambi i precedenti gradi del procedimento.

Motivi invocati

- Errata valutazione delle prove d'uso ai sensi dell'art. 58(1)(a) e dell'art. 18(1) del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2018 — Autoridad Portuaria de Vigo / Commissione

(Causa T-41/18)

(2018/C 142/69)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Spagna) (rappresentante: J. Costas Alonso, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- far sì che la Commissione europea, quale custode dei Trattati, adempia il suo obbligo di vegliare all'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie da parte di tutti gli Stati membri, agendo per garantire un'applicazione uniforme delle norme europee riguardanti le importazioni di prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in tutti gli Stati membri e rendendo omogenee le norme che disciplinano tali controlli;
- in concreto, disporre che la Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione europea esegua un'analisi comparata dell'applicazione del corpus legislativo comunitario che disciplina le importazioni di prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in arrivo nei porti di Vigo e di Leixoes (Portogallo).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce che l'applicazione in modo differenziato della disciplina comunitaria in materia di importazione di prodotti della pesca congelati e surgelati di paesi extracomunitari comporta un'alterazione delle norme sulla competenza e delle condizioni di parità (level playing field), determinando una distorsione del mercato interno.

A tal riguardo, è altresì fatto valere che i porti svolgono un ruolo chiave nel traffico delle merci e in particolare quanto alle importazioni dei prodotti della pesca, il 76 % dei quali è sbarcato presso un porto.

Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Alfamicro / Commissione

(Causa T-64/18)

(2018/C 142/70)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Alfamicro — Sistema de Computadores — Sociedade Unipessoal, Lda (Cascais, Portogallo) (rappresentanti: G. Gentil Anastácio e D. Pirra Xarepe, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la nullità della decisione della Commissione C(2017) 8839 final, del 13 dicembre 2017, relativa al recupero di un debito, nella parte in cui riguarda la nota di addebito n. 3241507078, da un lato, e annullare tale decisione nella parte restante, dall'altro;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Per quando riguarda la richiesta di dichiarazione di nullità, la ricorrente invoca un'usurpazione del potere giudiziario da parte della Commissione, nei limiti in cui quest'ultima ha sostituito la decisione pronunciata dal Tribunale, il 14 novembre 2017, nella causa T-831/14, con cui esso ha stabilito il credito dell'Unione relativamente a un determinato obbligo, con una decisione di diverso contenuto, che ha costituito titolo esecutivo, relativamente al medesimo obbligo, in violazione dell'articolo 19 TUE e dell'articolo 272 TFUE;
2. Per quando riguarda la richiesta di annullamento, la ricorrente invoca:
 - insufficienza di motivazione, in quanto la Commissione si è limitata ad affermare che nelle verifiche dell'audit finanziario realizzato relativamente alla convenzione oggetto della decisione impugnata erano stati constatati determinati errori di carattere sistematico, senza tuttavia spiegare in cosa consistessero tali errori;
 - violazione di legge, in quanto, nel trarre automaticamente le conclusioni di un audit finanziario realizzato nell'ambito di un rapporto contrattuale con altri rapporti contrattuali, la Commissione ha violato l'articolo 135, n. 5, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012 ⁽¹⁾, nonché un principio fondamentale dei contratti amministrativi, in generale, e dei contratti pubblici, in particolare, vale a dire l'intangibilità della clausola di remunerazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298, pag. 1).

Ricorso proposto il 09/02/2018 — Barata / Parlamento europeo

(Causa T-81/18)

(2018/C 142/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Joao Miguel Barata (Evere, Belgio) (rappresentanti: G. Pandey, D. Rovetta e V. Villante, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via preliminare, ove appropriato, dichiarare l'invalidità e l'inapplicabilità dell'articolo 90 dello Statuto dei funzionari al presente procedimento ai sensi dell'articolo 277 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- in primo luogo, annullare la decisione del Parlamento europeo del 30 ottobre 2017 recante rigetto del reclamo del ricorrente ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea presentato il 19 giugno 2017;
- in secondo luogo, annullare le decisioni del Direttore dello Sviluppo delle risorse umane del 20 marzo 2017 di non includere il ricorrente nel progetto di elenco dei funzionari selezionati per il programma di formazione nell'ambito della procedura di certificazione del 2016 e di respingere la sua richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari;
- in terzo luogo, annullare la decisione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2016 con cui sono stati comunicati i suoi risultati al ricorrente e la mancata inclusione nell'elenco dei funzionari selezionati per la procedura di certificazione del 2016;
- in quarto luogo, annullare la decisione del Parlamento europeo dell'8 dicembre 2017 recante comunicazione al ricorrente di essersi classificato trentaseiesimo su 87 candidature presentate nell'ambito della procedura di certificazione del 2016, con la conseguenza che il suo nome non compare nel progetto di elenco rilevante;
- in quinto luogo, annullare la decisione del Parlamento europeo del 21 dicembre 2016 recante diniego del riesame della valutazione e del punteggio del ricorrente e l'esclusione da detta procedura di certificazione;
- in sesto luogo, annullare l'avviso di concorso interno 2016/014 del Parlamento europeo del 7 ottobre 2016;
- infine, annullare integralmente il progetto di elenco dei funzionari selezionati per partecipare al suddetto programma di formazione;
- accordare al ricorrente un risarcimento pari a EUR 50 000;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione e sulla violazione dell'obbligo di motivazione, sulla violazione dell'articolo 25 dello Statuto dei funzionari, sul manifesto errore di valutazione dei fatti e dei documenti rilevanti e sulla violazione dell'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché sull'eccezione di illegittimità e inapplicabilità relativa alla presunta illegittimità e inapplicabilità dell'articolo 90 dello Statuto dei funzionari.
3. Terzo motivo, vertente sul difetto di competenza, sulla violazione dell'avviso di concorso interno e dell'articolo 30 dello Statuto dei funzionari in combinato disposto con l'allegato III a tale Statuto, nonché sulla violazione del dovere di buon andamento e di buona amministrazione.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del dovere di buona amministrazione ai sensi dell'articolo 41 della Carta, sul manifesto errore di valutazione e sulla violazione dei principi di uguaglianza.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento n. 1/58 ⁽¹⁾, degli articoli 1d e 28 dello Statuto dei funzionari e dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f, dell'allegato III a tale Statuto, nonché sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

⁽¹⁾ Regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — International Skating Union / Commissione**(Causa T-93/18)**

(2018/C 142/72)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* International Skating Union (Losanna, Svizzera) (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione dell'8 dicembre 2017 nel caso AT.40208 — International Skating Union's Eligibility rules [Norme di idoneità dell'International Skating Union], e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la motivazione su cui si basa la decisione impugnata è viziata da una contraddizione fondamentale.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che le norme di ammissibilità della ricorrente non hanno per oggetto di restringere la concorrenza.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che le norme di ammissibilità della ricorrente non hanno per effetto di restringere la concorrenza.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione della ricorrente di non autorizzare l'evento Icederby di Dubai del 2014 esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 101 del TFUE, poiché tale decisione perseguiva un obiettivo legittimo, in linea con il codice etico della ricorrente che proibisce ogni forma di sostegno alle scommesse.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che, in ogni caso, la decisione della ricorrente di non autorizzare l'evento Icederby di Dubai del 2014 ricade al di fuori della portata territoriale dell'articolo 101 del TFUE.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che l'affermazione secondo cui le norme del Tribunale arbitrale dello sport intensificherebbero le asserite restrizioni della concorrenza è infondata.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in eccesso di potere imponendo alla ricorrente misure correttive che non hanno alcuna relazione con l'accertamento di un'infrazione.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che l'imposizione di penalità periodiche è priva di un valido fondamento giuridico.

Ricorso proposto il 12 febbraio 2018 — Gollnisch / Parlamento**(Causa T-95/18)**

(2018/C 142/73)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francia) (rappresentante: B. Bonnefoy-Claudet, avvocato)*Convenuto:* Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 23 ottobre 2017, rif. PE 610.437/BUR/Decision,, come notificata con lettera del Presidente del Parlamento europeo datata 1° dicembre, rif. D318700, recante rigetto del reclamo di B. Gollnisch, che impugna la decisione dei questori, reclamo con cui è contestata la decisione del Segretario generale;
- annullare contestualmente la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo datata 1° luglio 2016, comunicata il 6 luglio, la quale statuisce «che sarebbe stata indebitamente versata a favore di Bruno Gollnisch la somma di EUR 275 984,23» e dispone che l'ordinatore competente e il contabile dell'istituzione procedano al recupero di detta somma;
- annullare parimenti la comunicazione e le misure di esecuzione della citata decisione contenute nella lettera del Direttore generale delle finanze del 6 luglio 2016, rif. D 201920;
- annullare altresì la nota di addebito n° 2016-914 firmata dallo stesso Direttore generale delle finanze in data 5 luglio 2016;
- assegnare al ricorrente l'importo di EUR 50 000 quale risarcimento per il danno morale derivante dalle accuse infondate emesse prima della conclusione di qualsivoglia indagine, per il danno arrecato alla sua immagine, per il disagio significativo causato alla sua vita personale e politica dalla decisione impugnata e per la considerevole quantità di tempo di lavoro che ha dovuto dedicare ai relativi procedimenti;
- assegnare altresì al ricorrente la somma di EUR 28 000 a titolo di spese sostenute per la retribuzione dei suoi consiglieri, la preparazione del presente ricorso, le spese di copia e di deposito dello stesso e dei documenti allegati;
- condannare il Parlamento europeo al pagamento integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi specificamente diretti avverso la decisione dell'Ufficio di presidenza.

1. Primo motivo, vertente sulle numerose violazioni di forme sostanziali in cui il convenuto sarebbe incorso nell'adozione della decisione impugnata. Secondo il ricorrente, il procedimento che ha condotto all'adozione della decisione impugnata viola il diritto della parte ricorrente a che la sua causa sia esaminata da un organo imparziale. Il convenuto avrebbe altresì violato i diritti di difesa del ricorrente. La decisione impugnata si fonderebbe, inoltre, su una dichiarazione inesatta del rappresentante dei Questori e sarebbe insufficientemente motivata, poiché non darebbe risposta a molte delle censure sollevate dal ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sul travisamento dei fatti che avrebbe condotto all'adozione della decisione impugnata.

Il ricorrente fa valere, inoltre, i motivi che ha invocato avverso la decisione del Segretario generale impugnata davanti all'Ufficio di presidenza del Parlamento, in quanto quest'ultimo avrebbe confermato la decisione controversa senza dare adeguato rilievo agli argomenti proposti dal ricorrente.

1. Primo motivo, vertente sui vizi inficianti il procedimento che ha condotto all'adozione della decisione del Segretario generale, vizi che afferiscono all'incompetenza del Segretario generale, alla violazione dei diritti di difesa, all'inversione dell'onere della prova, all'insufficienza della motivazione, oltre che alla lesione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento.

2. Secondo motivo, vertente sulla lesione dei diritti civili degli assistenti parlamentari, sul trattamento discriminatorio posto in essere a danno del ricorrente, sullo sviamento di potere, sulla violazione dell'indipendenza dei parlamentari e sull'erronea valutazione del ruolo degli assistenti parlamentari locali, oltre che sulla violazione del principio di proporzionalità.

Ricorso proposto il 22 febbraio 2018 — Fundación Tecnia Research & Innovation / REA

(Causa T-104/18)

(2018/C 142/74)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fundación Tecnia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Spagna) (rappresentanti: P. Palacios Pesquera e M. Rius Coma, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ammettere il presente ricorso e i motivi dedotti;
- accogliere i motivi dedotti nel presente ricorso e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata dichiarando che non si deve procedere al rimborso degli importi corrispondenti ai compiti eseguiti dalla TECNALIA;
- condannare la REA alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione adottata nell'ambito del procedimento contenzioso di rimborso della convenzione di sovvenzione relativa al progetto FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH. All'origine della decisione di porre fine alla convenzione di sovvenzione del progetto FoodWatch vi è la presunta omissione di informazione alla convenuta dell'esistenza del progetto BreadGuard, il quale, secondo la REA, presentava forti somiglianze in termini di obiettivi, di metodologia di lavoro e di risultati sperati con il progetto FoodWatch.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul difetto di motivazione della decisione impugnata, in quanto gli elementi a carico evidenziati dalla TECNALIA durante lo svolgimento del procedimento contenzioso di indagine non sarebbero stati presi in considerazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del contenuto dell'allegato II della convenzione di sovvenzione del progetto FoodWatch, in quanto la convenuta non avrebbe comunicato l'identità degli esperti indipendenti che hanno sottoscritto le relazioni peritali sulle quali si fonda la decisione impugnata, impedendo in tal modo la loro riconsiderazione da parte della TECNALIA.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di colpevolezza, in quanto la convenuta non avrebbe tenuto in considerazione il grado di partecipazione della TECNALIA nella commissione dei fatti addebitati.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di tassatività, stante la corretta esecuzione dei progetti e l'assenza di violazione o inadempimento da parte della TECNALIA degli accordi presi.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, poiché non sarebbe stato preso in considerazione il grado di colpevolezza di ogni singolo partecipante nella condotta addebitata.

Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Laverana / EUIPO — Agroecopark (VERA GREEN)

(Causa T-106/18)

(2018/C 142/75)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger, M. Zöbisch e R. Drozd, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Agroecopark (Majadahonda, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «VERA GREEN» — Domanda di registrazione n. 15 068 646

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 18/12/2017 nel procedimento R 982/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese dei procedimenti.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

(Causa T-117/18)

(2018/C 142/76)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Polonia) (rappresentante: C. Rogula, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «200 PANORAMICZNYCH» — Domanda di registrazione n. 15 299 688

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15/12/2017 nel procedimento R 2194/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della quinta commissione di ricorso accogliendo la domanda della ricorrente e registrare il marchio «200 PANORAMICZNYCH» in considerazione del fatto che il segno denominativo «200 PANORAMICZNYCH» non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in particolare le lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, e pertanto non sussistono impedimenti alla registrazione del marchio;

e/o

- dichiarare, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/2001, che il segno denominativo «200 PANORAMICZNYCH» ha acquisito, mediante l'uso, carattere distintivo (carattere distintivo derivato), e pertanto non vi sono motivi per negare la registrazione del marchio, in particolare non ricorre alcuno dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del medesimo regolamento.

in subordine

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso e ordinare all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di riesaminare la domanda di marchio dell'UE ai fini della registrazione del marchio denominativo «200 PANORAMICZNYCH», domanda di registrazione n. 015299688, in particolare rimuovere le irregolarità attualmente esistenti e dichiarare che il segno denominativo «200 PANORAMICZNYCH» non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in particolare le lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, e pertanto non sussiste alcun impedimento assoluto alla registrazione.

e/o

- dichiarare, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/2001, che il segno denominativo «200 PANORAMICZNYCH» ha acquisito, mediante l'uso, carattere distintivo (carattere distintivo derivato), e pertanto non vi sono motivi per negare la registrazione del marchio, in particolare non ricorre alcuno dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del medesimo regolamento.
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)

(Causa T-118/18)

(2018/C 142/77)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Polonia) (rappresentante: C. Rogula, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «300 PANORAMICZNYCH» — Domanda di registrazione n. 15 299 696

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15/12/2017 nel procedimento R 2195/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della quinta commissione di ricorso mediante l'accoglimento della domanda della ricorrente e registrare il marchio «300 PANORAMICZNYCH» in considerazione del fatto che il segno denominativo «300 PANORAMICZNYCH» non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in particolare le lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, e pertanto non sussistono impedimenti alla registrazione del marchio;

e/o

- dichiarare, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/2001, che il segno denominativo «300 PANORAMICZNYCH» ha acquisito, mediante l'uso, carattere distintivo (carattere distintivo derivato), e pertanto non vi sono motivi per negare la registrazione del marchio, in particolare non ricorre alcuno dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del medesimo regolamento;

in subordine

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso e ordinare all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di riesaminare la domanda di marchio dell'UE ai fini della registrazione del marchio denominativo «300 PANORAMICZNYCH», domanda di registrazione n. 015299696, in particolare rimuovere le irregolarità attualmente esistenti e dichiarare che il segno denominativo «300 PANORAMICZNYCH» non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in particolare le lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, e pertanto non sussiste alcun impedimento assoluto alla registrazione;

e/o

- dichiarare, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/2001, che il segno denominativo «300 PANORAMICZNYCH» ha acquisito, mediante l'uso, carattere distintivo (carattere distintivo derivato), e pertanto non vi sono motivi per negare la registrazione del marchio, in particolare non ricorre alcuno dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del medesimo regolamento;

- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)

(Causa T-119/18)

(2018/C 142/78)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Polonia) (rappresentante: C. Rogula, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «400 PANORAMICZNYCH» — Domanda di registrazione n. 15 299 704

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15/12/2017 nel procedimento R 2200/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della quinta commissione di ricorso mediante l'accoglimento della domanda della ricorrente e registrare il marchio «400 PANORAMICZNYCH» in considerazione del fatto che il segno denominativo «400 PANORAMICZNYCH» non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in particolare le lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, e pertanto non sussistono impedimenti alla registrazione del marchio;

e/o

- dichiarare, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/2001, che il segno denominativo «400 PANORAMICZNYCH» ha acquisito, mediante l'uso, carattere distintivo (carattere distintivo derivato), e pertanto non vi sono motivi per negare la registrazione del marchio, in particolare non ricorre alcuno dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del medesimo regolamento;

in subordine

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso e ordinare all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di riesaminare la domanda di marchio dell'UE ai fini della registrazione del marchio denominativo «400 PANORAMICZNYCH», domanda di registrazione n. 015299704, in particolare rimuovere le irregolarità attualmente esistenti e dichiarare che il segno denominativo «400 PANORAMICZNYCH» non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in particolare le lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, e pertanto non sussiste alcun impedimento assoluto alla registrazione;

e/o

- dichiarare, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/2001, che il segno denominativo «400 PANORAMICZNYCH» ha acquisito, mediante l'uso, carattere distintivo (carattere distintivo derivato), e pertanto non vi sono motivi per negare la registrazione del marchio, in particolare non ricorre alcuno dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del medesimo regolamento;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (500 PANORAMICZNYCH)

(Causa T-120/18)

(2018/C 142/79)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Polonia) (rappresentante: C. Rogula, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «500 PANORAMICZNYCH» — Domanda di registrazione n. 15 299 712

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15/12/2017 nel procedimento R 2201/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della quinta commissione di ricorso mediante l'accoglimento della domanda della ricorrente e registrare il marchio «500 PANORAMICZNYCH» in considerazione del fatto che il segno denominativo «500 PANORAMICZNYCH» non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in particolare le lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, e pertanto non sussistono impedimenti alla registrazione del marchio;

e/o

- dichiarare, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/2001, che il segno denominativo «500 PANORAMICZNYCH» ha acquisito, mediante l'uso, carattere distintivo (carattere distintivo derivato), e pertanto non vi sono motivi per negare la registrazione del marchio, in particolare non ricorre alcuno dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del medesimo regolamento;

in subordine

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso e ordinare all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di riesaminare la domanda di marchio dell'UE ai fini della registrazione del marchio denominativo «500 PANORAMICZNYCH», domanda di registrazione n. 015299712, in particolare rimuovere le irregolarità attualmente esistenti e dichiarare che il segno denominativo «500 PANORAMICZNYCH» non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in particolare le lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, e pertanto non sussiste alcun impedimento assoluto alla registrazione;

e/o

- dichiarare, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/2001, che il segno denominativo «500 PANORAMICZNYCH» ha acquisito, mediante l'uso, carattere distintivo (carattere distintivo derivato), e pertanto non vi sono motivi per negare la registrazione del marchio, in particolare non ricorre alcuno dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del medesimo regolamento;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 20 febbraio 2018 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)

(Causa T-121/18)

(2018/C 142/80)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Polonia) (rappresentante: C. Rogula, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «1000 PANORAMICZNYCH» — Domanda di registrazione n. 15 299 671

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15/12/2017 nel procedimento R 2208/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della quinta commissione di ricorso mediante l'accoglimento della domanda della ricorrente e registrare il marchio «1000 PANORAMICZNYCH» in considerazione del fatto che il segno denominativo «1000 PANORAMICZNYCH» non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in particolare le lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, e pertanto non sussistono impedimenti alla registrazione del marchio;

e/o

- dichiarare, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/2001, che il segno denominativo «1000 PANORAMICZNYCH» ha acquisito, mediante l'uso, carattere distintivo (carattere distintivo derivato), e pertanto non vi sono motivi per negare la registrazione del marchio, in particolare non ricorre alcuno dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del medesimo regolamento;

in subordine

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso e ordinare all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di riesaminare la domanda di marchio dell'UE ai fini della registrazione del marchio denominativo «1000 PANORAMICZNYCH», domanda di registrazione n. 015299671, in particolare rimuovere le irregolarità attualmente esistenti e dichiarare che il segno denominativo «1000 PANORAMICZNYCH» non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in particolare le lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, e pertanto non sussiste alcun impedimento assoluto alla registrazione;

e/o

- dichiarare, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/2001, che il segno denominativo «1000 PANORAMICZNYCH» ha acquisito, mediante l'uso, carattere distintivo (carattere distintivo derivato), e pertanto non vi sono motivi per negare la registrazione del marchio, in particolare non ricorre alcuno dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del medesimo regolamento;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — Lidl Stiftung / EUIPO — Shimano Europe (PRO)

(Causa T-122/18)

(2018/C 142/81)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: A. Berge e A. Marx, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Shimano Europe BV (Nunspeet, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo PRO — Domanda di registrazione n. 14 468 904

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7/12/2017 nel procedimento R 1332/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere l'opposizione n. 002654773 proposta avverso l'applicazione per il marchio dell'Unione europea n. 014 468 904;
- condannare l'EUIPO alle spese;
- condannare la Shimano Europe B.V. alle spese dei procedimenti dinanzi all'EUIPO

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 2017/1001;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — Bayer Intellectual Property/EUIPO (Raffigurazione di un cuore)

(Causa T-123/18)

(2018/C 142/82)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Germania) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione di un cuore) — Domanda di registrazione n. 15 701 568

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 dicembre 2017 nel procedimento R 145/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- accogliere il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — Van Haren Schoenen / Commissione

(Causa T-126/18)

(2018/C 142/83)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: van Haren Schoenen BV (Waalwijk, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. De Knop, B. Natens, A. Willems e M. Meulenbelt, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE a causa della mancanza di base giuridica del regolamento impugnato e, in subordine, sulla violazione del principio dell'equilibrio istituzionale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, TUE.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 226 TFUE, a causa della mancata adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International (C-659/13 e C-34/14, EU:C:2016:74).
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, paragrafo 1 e 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ⁽¹⁾ e del principio di certezza del diritto mediante l'istituzione di dazi antidumping su merci che si trovano in libera pratica.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036 in quanto i dazi antidumping sono stati istituiti senza una nuova valutazione dell'interesse dell'Unione. Secondo la ricorrente sarebbe in ogni caso manifestamente errato decidere che l'istituzione di dazi antidumping era nell'interesse dell'Unione.

5. Quinto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE, in quanto è stato adottato un atto che va oltre quanto necessario per raggiungere il suo obiettivo

(¹) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).

Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Cortina e FLA Europe / Commissione

(Causa T-127/18.)

(2018/C 142/84)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Cortina (Oudenaarde, Belgio) e FLA Europe (Oudenaarde) (rappresentanti: S. De Knop, B. Natens e A. Willems, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE a causa della mancanza di base giuridica del regolamento impugnato e, in subordine, sulla violazione del principio dell'equilibrio istituzionale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, TUE.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 226 TFUE, a causa della mancata adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International (C-659/13 e C-34/14, EU:C:2016:74).
3. Terzo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE, in quanto è stato adottato un atto che va oltre quanto necessario per raggiungere il suo obiettivo.

Ricorso proposto il 22 febbraio 2018 — IQ Group Holdings Berhad / EUIPO — Krinner Innovation (Lumiqs)

(Causa T-133/18)

(2018/C 142/85)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: IQ Group Holdings Berhad (Heckmondwike, Regno Unito) (rappresentante: S. Carter, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Krinner Innovation GmbH (Straßkirchen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo Lumiqs — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 220 053

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 12/12/2017 nel procedimento R 983/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- consentire che si continui la procedura di registrazione relativamente ai beni contestati come modificati
- condannare l'EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente per la presente impugnazione.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto l'1 marzo 2018 — Monster Energy / EUIPO — Nordbrand Nordhausen (BALLER'S PUNCH)

(Causa T-134/18)

(2018/C 142/86)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Monster Energy Company (Corona, California, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nordbrand Nordhausen GmbH (Nordhausen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «BALLER'S PUNCH» — Domanda di registrazione n. 14 823 306

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 12/12/2017 nel procedimento R 998/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- annullare la decisione della divisione di opposizione del 13 marzo 2017 nell'opposizione B002643172;
- registrare il marchio opposto per tutti i beni interessati dalla domanda;
- condannare l'EUIPO a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 21 febbraio 2018 — Avio/Commissione

(Causa T-139/18)

(2018/C 142/87)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Avio SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: G. Roberti, G. Bellitti e I. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- nel merito, annullare la Decisione della Commissione C(2016) 4621 final, del 20 luglio 2016, concernente l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, l'operazione di concentrazione «ASL / Arianespace», caso COMP/M.7724;
- in via istruttoria, ordinare alla Commissione, in applicazione articoli 88, 89 e 91, lettera b) del Regolamento di procedura di depositare i documenti di cui alla Sezione III del presente ricorso;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione della Commissione C(2016) 4621 final, del 20 luglio 2016, concernente l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, dell'operazione di concentrazione «ASL / Arianespace», caso COMP/M.7724, pubblicata nella sua versione non riservata in data 11 dicembre 2017.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, per non aver correttamente analizzato il rischio di foreclosure nel mercato dei lanciatori gestiti da Arianespace, e segnatamente con riguardo alla capacità, agli incentivi, ed agli effetti anticoncorrenziali;
 2. la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione per non aver richiesto impegni con riferimento al mercato dei lanciatori gestiti da Arianespace, con specifico riguardo ai rischi concorrenziali connessi al conflitto di interessi in Arianespace ed al rischio di scambio di informazioni sensibili tra Arianespace ed ASL.
-

Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Caprice Schuhproduktion / Commissione**(Causa T-157/18)**

(2018/C 142/88)

*Lingua processuale: il neerlandese***Parti**

Ricorrente: Caprice Schuhproduktion GmbH & Co. KG (Pirmasens, Germania) (rappresentanti: S. De Knop, B. Natens e A. Willems, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, e
- condannare la Commissione alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi. I motivi dedotti sono identici a quelli dedotti nella causa T-127/18, Cortina e FLA Europe/Commissione.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT